3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 dicembre 2014** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2014, n. **0182/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9, e successive modifiche. (14R00463) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2014, n. **0183/Pres**.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a) e 33 della LR 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità). (14R00464) . . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2014, n. **0195/Pres**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado», ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)). (14R00465) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2014, n. **0196/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPReg. n. 312/2011. (14R00466) . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2014, n. **0197/Pres**.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale). (14R00467) . . . . . *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2014, n. **0199/Pres**.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, commi 45 e 46, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi costituite successivamente alla data dell'1 ottobre 2013. (14R00468) . . . . . *Pag.* 19

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2014, n. **17**.

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria. (14R00462) . . . . . *Pag.* 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2014, n. **55**.

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013. n. 39. (14R00441) . . . . . *Pag.* 42

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2014, n. **56**.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013. n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà. per la coesione e per il contrasto al disagio sociale). in materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà. (14R00442) . . . *Pag.* 44

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. **36**.

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione). (14R00435) . . *Pag.* 45



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2014, n. **0182/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9, e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), con particolare riferimento all'art. 2, comma 95 e seguenti, con cui è stata autorizzata la costituzione nell'ambito del FRIE della Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile);

Visto il "Regolamento, recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96, della legge regionale 11/2011", emanato con proprio decreto 16 gennaio 2012, n. 09/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), con particolare riferimento all'art. 2, comma 75, il quale prevede che a valere sulla predetta Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile, nel rispetto della regola "de minimis", possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il consolidamento finanziario di esposizione debitorie in essere a favore dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all' art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9", in attuazione di quanto stabilito dal sopra citato art. 2, comma 75, della legge regionale 15/2014;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 è stato disposto che l'istituto del silenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 1688;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9", in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

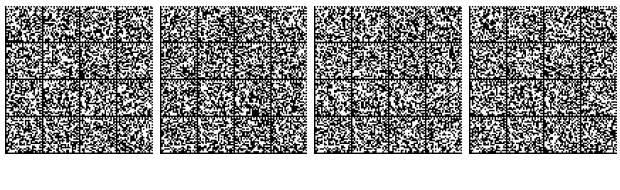
Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con DPReg 9/2012.

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'art. 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9.



Art. 2.

Modifica all'art. 1 del DPReg 9/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 9/2012, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In attuazione dell'art. 2, comma 75, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina inoltre criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il consolidamento finanziario di esposizioni debitorie in essere a favore dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile.».

Art. 3.

Modifica all'art. 2 del DPReg 9/2012

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 9/2012, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) ai Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'art. 1 della legge regionale 3/1999 operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile, di seguito denominati "Consorzi industriali".».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 del DPReg 9/2012

1. Al comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 9/2012, dopo le parole «al capo V» sono inserite le seguenti: «nonché i finanziamenti per il consolidamento finanziario dei Consorzi industriali di cui al capo V-*bis*».

Art. 5.

Inserimento del capo V-bis *del DPReg 9/2012*

1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 9/2012 è inserito il seguente capo:

«Capo V-*Bis* Finanziamenti per il consolidamento finanziario dei consorzi industriali

Art. 14-*bis (Iniziative finanziabili)* — 1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto il consolidamento finanziario di esposizioni debitorie in essere di Consorzi industriali in debito a medio e lungo termine.

Art. 14-*ter (Condizioni generali di ammissibilità)* — 1. Le iniziative di cui all'art. 14-*bis* sono finalizzate al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria del Consorzio industriale, nonché al consolidamento ed allo sviluppo delle relative attività.

Art. 14-*quater (Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato)* — 1. I finanziamenti agevolato di cui al presente capo hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 300 mila euro e quello massimo a 3 milioni di euro.

3. I finanziamenti coprono fino al 100 per cento dell'importo dell'iniziativa.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

14R00463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2014, n. **0183/Pres**.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a) e 33 della LR 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 18 (Cittadinanza attiva e mobilità internazionale) della predetta legge regionale 5/2012;

Visto, altresì, l'art. 33 della legge regionale 5/2012, in base al quale i criteri e le modalità di attuazione degli interventi, di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici previsti dalla citata legge sono disciplinati con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1579 del 29 agosto 2014 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-*bis a)*, e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", di seguito Regolamento;

Visto il parere favorevole espresso sul Regolamento dalla competente Commissione consiliare nella seduta dell' 11 settembre 2014;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1691 del 19 settembre 2014;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-*bis a)*, e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", nel testo allegato quale parte integrate e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-*bis a)*, e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, di cui all' art. 18, commi da 1 a 2-*bis a)* della legge, presentati da associazioni giovanili, anche in rapporto di partenariato tra loro, determinando in particolare:

a) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a contributo;

b) i criteri di valutazione dei progetti e i criteri di priorità;

c) le spese ammissibili;

d) le modalità di comunicazione;

e) termini del procedimento.

Art. 2.

Beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 le associazioni giovanili, di cui all'art. 12 della legge, iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Art. 3.

Progetti finanziabili

1. Sono considerati finanziabili i progetti presentati da associazioni giovanili che perseguono obiettivi riferiti a una o più finalità di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge.

Art. 4.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra il Servizio competente in materia di politiche giovanili, di seguito Servizio, ed il beneficiario, avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;

b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione;

c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri:

a) qualità del progetto in relazione al contesto territoriale di riferimento, alle attività previste e alle metodologie adottate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando;

b) attinenza del progetto agli ambiti tematici prioritari individuati nel bando;

c) progetto presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato;

d) partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione del progetto;

e) esperienza e affidabilità del soggetto proponente con riferimento agli ambiti tematici oggetto del bando;

f) partenariato con un Centro di Aggregazione Giovanile;

g) ampiezza territoriale delle attività previste;

h) congruenza delle risorse previste per la realizzazione del progetto;

i) cofinanziamento con fondi propri del soggetto proponente o con entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati nel relativo bando di riferimento.

3. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene determinato dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera *b)*;

c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

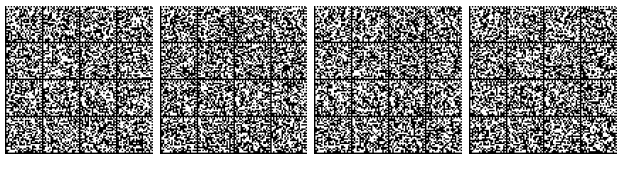
Modalità di selezione dei progetti

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la regolarità formale e la completezza.

3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuate dall'art. 5, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che il bando riserva alla valutazione tecnica di qualità, da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di politiche giovanili e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di politiche giovanili di categoria non inferiore a D. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di politiche giovanili di categoria non inferiore a D. Gli esiti della valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

4. Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi della collaborazione di altri dipendenti dell'Amministrazione Regionale ovvero di esperti esterni alla stessa, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



5. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di politiche giovanili, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande, sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio, non superiore a 20 giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo.

7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto;

b) è sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda, è riferibile al periodo di durata del progetto finanziato ed è sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le seguenti spese, anche in quota parte:

a) spese per prestazioni di servizi;

b) spese relative al personale assunto per la realizzazione del progetto;

c) spese di viaggio, vitto, alloggio;

d) spese per l'acquisto di beni di facile consumo;

e) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;

f) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;

g) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.

3. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) per premi in denaro, borse di studio e iscrizioni a corsi;

b) di rappresentanza, catering, rinfreschi e gadget;

c) per l'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati;

d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;

e) per interessi e altri oneri finanziari.

Art. 9.

Divieto di cumulo dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali per lo stesso progetto.

Art. 10.

Documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione per cui è stato concesso il contributo e comprovante la realizzazione del progetto.

2. Tutti i prodotti e la documentazione realizzata nell'ambito del progetto, in particolare rassegna stampa, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari devono essere conservati presso la sede del beneficiario.

3. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

4. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova di avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

5. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato.

7. Il pagamento dei compensi per prestazioni di servizi è comprovato da fattura o ricevuta e relativo modello F24. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario redige un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.

8. I rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la motivazione della spesa cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture e altri documenti contabili che attestano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

Art. 11.

Obblighi di pubblicità

1. Tutte le attività promozionali e di comunicazione relative al progetto devono riportare il logo della Regione e quelli eventualmente previsti dal Bando.

2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare anticipatamente al Servizio tutti gli eventi e le iniziative pubbliche da realizzare nell'ambito del progetto.

Art. 12.

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni.

2. Il Servizio approva la graduatoria entro 60 giorni dal termine finale di ricevimento delle domande, ai sensi dell'art. 6, comma 5.

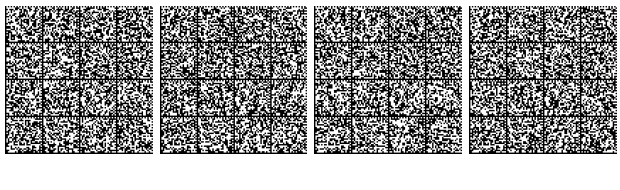
3. Il Servizio concede il contributo entro 60 giorni dal ricevimento dell'accettazione di cui all'art. 6, comma 6, e contestualmente eroga un acconto corrispondente al 70 per cento dell'ammontare concesso, compatibilmente con i vincoli derivanti dal bilancio e dall'applicazione del patto di stabilità e di crescita.

4. Il Servizio eroga la quota rimanente del contributo entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto, previa verifica della correttezza dello stesso, compatibilmente con i vincoli derivanti dal bilancio e dall'applicazione del patto di stabilità e di crescita.

Art. 13.

Rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa è presentato al Servizio, con le modalità previste dal bando stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 7/2000.



2. In applicazione del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 5/2012, le spese relative ai contributi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino al totale del contributo concesso.

Art. 14.

Rinvio al bando

1. Sono definiti nel bando:

a) obiettivi e contenuti dei progetti finanziabili;

b) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

c) indicatori per la valutazione dei singoli criteri e relativo punteggio;

d) la modalità ed i criteri di quantificazione degli importi dei contributi, i limiti massimi e minimi dei contributi stessi, nonché l'eventuale cofinanziamento richiesto ai beneficiari;

e) le modalità di rendicontazione nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;

f) le ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi;

g) i termini iniziali e finali dei progetti.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In via di prima applicazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 34, comma 7, della legge, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento e le modalità di tenuta del registro di cui all'art. 11, comma 1, della legge, per le associazioni giovanili di cui all'art. 2, comma 1, si prescinde dal requisito dell'iscrizione nel registro medesimo. Al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11, comma 2, e 12 della legge, dette associazioni presentano unitamente alla domanda di contributo la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui emergano i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge;

b) dichiarazione attestante che l'associazione svolge prevalentemente la propria attività nel Friuli Venezia Giulia, come previsto all'art. 11, comma 2, della legge;

c) l'elenco degli associati e dei componenti dell'organo direttivo con l'indicazione delle rispettive date di nascita.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

14R00464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2014, n. **0195/Pres**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado», ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

Visto in particolare l'art. 9, comma 26, della legge regionale 11/2011, come modificato dall'art. 9, comma 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013) il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado" anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214, fino al 30 giugno 2014, e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il "Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'art. 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)", emanato con proprio decreto 9 dicembre 2013, n. 0233/Pres.;

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) ed in particolare l'art. 2, comma 82;

Ritenuto opportuno differire il termine previsto per la presentazione della domanda di contributo, atteso che non risulta ancora individuato, a seguito di apposita procedura da parte del Commissario Liquidatore, il soggetto che disponga di un titolo di proprietà della struttura riabilitativa Ospizio marino di Grado, ovvero di un titolo di possesso che gli garantisca la disponibilità della struttura medesima almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 15 del Regolamento;

Visto il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'art. 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007))";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2014, n. 1746;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'art. 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007))", in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado», ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)).

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 233/2013

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 9 dicembre 2013, n. 233 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'art. 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)), le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 2014».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

14R00465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2014, n. **0196/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPReg. n. 312/2011.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), come modificato dell'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto l'art. 2, comma 86, della legge regionale n. 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale n. 11/2011 recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile», emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni;

Attesa l'esigenza di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011 al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2014 che consentono l'ammissibilità delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti «de minimis»;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto «de minimis» disciplinata dal citato Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visto inoltre l'art. 2, comma 86-*bis* della legge regionale n. 11/2011, come introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera *c)* della legge regionale n. 4/2014, ai sensi del quale: «Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate»;

Attesa pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con i proprio decreto n. 0312/Pres./2011 al fine di introdurre la previsione del predetto art. 2, comma 86-*bis*, della legge regionale n. 11/2011;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed in particolare l'art. 32, comma 5-*bis*), il quale, in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili, stabilisce che al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo medesimo è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale;

Atteso che la grande maggioranza delle imprese femminili operanti sul territorio regionale sono imprese individuali e che il regolamento limita alle piccole e medie imprese di recente costituzione, settore economico che l'andamento dell'economia del territorio regionale sta sottoponendo a significative difficoltà, la possibilità di accedere ai contributi;

Ritenuto pertanto ricorrano i presupposti e sia opportuno applicare nel regolamento in oggetto la disposizione di cui all'art. 5-*bis* dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000;

Ritenuto inoltre di apportare ulteriori modifiche procedimentali atte a consentire l'allineamento normativo alle misure contributive di settore, ed a corrispondere alle esigenze di snellimento emerse dalla prassi applicativa;

Visto il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPreg. n. 312/2011»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1792 del 3 ottobre 2014;

Visto il decreto del direttore centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 3799 del 9 ottobre 2014, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1792 del 3 ottobre 2014;

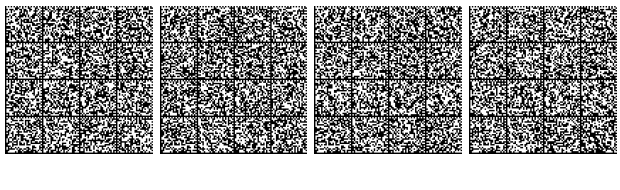
Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPreg. n. 312/2011» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con DPreg. n. 312/2011.

(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1-*bis *del DPReg. n. 312/2011*

1. All'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)», sono sostituite dalle seguenti: «11/2011»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come disposto dall'art. 78 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «*CE)* n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di importanza minore «de minimis» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 dopo le parole: «attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché l'eventuale concessione, nel periodo di riferimento, di aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Ai fini di cui al comma 4, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso»;

f) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: «4-*ter*. Nel caso di cui al comma 4-*bis*, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del DPReg. n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole: «delle persone» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»;

b) la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente: «*a-bis*) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente»;

c) dopo la lettera *a-bis*) sono inserite le seguenti:

«*a-ter*) giovane: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;

a-quater) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società»;

d) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006»;

e) alla lettera *c)* la parola: «costituto» è sostituita dalla seguente: «costituito»;

f) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro»;

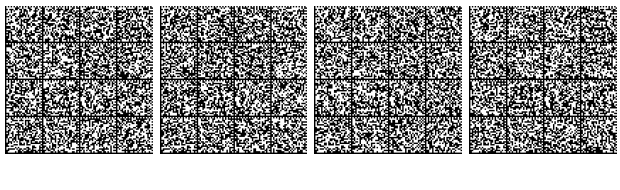
g) le lettere *e)* ed *f)* sono abrogate;

h) la lettera *f-bis*) è sostituita dalla seguente: «*f-bis*) soggetto gestore: Unioncamere FVG ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1-*bis*».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del DPReg. n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono soppresse le parole: «ottenuti per le stesse iniziative ed».



Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del DPReg. n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche dopo le parole: «danneggiate da eventi calamitosi)», sono inserite le seguenti: «come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005», e le parole: «28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)», sono sostituite dalle seguenti: «445/2000».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono beneficiarie dei contributi le nuove imprese femminili che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

b) dimensione di PMI;

c) sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nel territorio regionale;

d) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Sono escluse dai contributi le imprese:

a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: «Iniziative» è sostituita dalla seguente: «Progetti»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I progetti di imprenditoria femminile sono realizzati presso la sede legale od unità operative dell'impresa beneficiaria situate nel territorio regionale»;

c) al comma 2 le parole: «Sono finanziabili le iniziative che» sono sostituite dalle seguenti: «I progetti di imprenditoria femminile»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Le spese di cui all'art. 8, commi 3 e 5-*bis*, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2»;

e) al comma 3 le parole: «Le iniziative per le quali a preventivo risultano ammissibili spese inferiori a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2».

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di imprenditoria femminile, come specificate ai commi 2 e 3-*bis*, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda»;

b) alla lettera *a)* del comma 2 le parole: «spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «spese per investimenti, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica, relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria di:»;

c) al numero 6 della lettera *a)* del comma 2 dopo la parola: «pertanto» sono inserite le seguenti: «, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,»;

d) il numero 7 della lettera *a)* del comma 2 è sostituito dal seguente: «7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari;»;

e) al numero 8 della lettera *a)* del comma 2 prima delle parole: «pubblicità e attività promozionali» sono inserite le seguenti: «materiali e servizi concernenti»;

f) al numero 1 della lettera *b)* del comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente parola: «notarile»;

g) al numero 5 della lettera *c)* del comma 2 dopo le parole «contratto registrato» sono aggiunte le seguenti: «;»;

h) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all'art. 9, comma 3, lettere *i)* e *k)*, le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria femminile:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a p rima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro»;

i) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie»;

l) il comma 5 è abrogato;

m) al comma 5-*bis* le parole: «16, comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «41-*bis* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

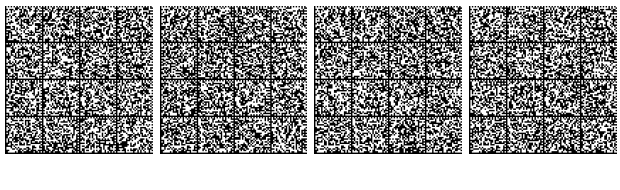
a) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente: «1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, n. 1, che possono essere sostenute a partire dall'anno precedente a quello di presentazione della domanda»;

b) al comma 2 le parole: «20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» sono sostituite dalle parole: «7/2000»;

c) alla lettera *e)* del comma 3 prima della parola: «beni» sono inserite le seguenti: «acquisto o locazione finanziaria di»;

d) alla lettera *g)* del comma 3 le parole: «10 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro»;

e) la lettera 1-*quater*) del comma 3 è abrogata.



Art. 10.

Aggiunta all'art. 10 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera *a)* del comma 3-*bis* dell'art. 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* dell'art. 8».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11 del DPReg. n. 312/2011

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. *(Riparto provinciale e presentazione della domanda)*. — 1. Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

2. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

3. La domanda di cui al comma 2 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

4. L'avviso di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet ufficiale del soggetto gestore almeno trenta giorni prima del termine iniziale.

5. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3 e sono redatte secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

6. La domanda di contributo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

7. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.

8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.

9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 3;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 3.

10. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione del contributo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 19.

11. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 10, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

12. La nota informativa di cui al comma 11 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000».

Art. 12.

Modifiche all'art. 12 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 ante), 1 ante-*bis*), 1 ante-*ter*), e 1) sono abrogati;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 11, comma 5. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello»;

c) al comma 4 le parole: «dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento» e le parole: «È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di venti giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.» sono soppresse;

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000 il soggetto gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. È facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in casi di particolare complessità in relazione alla congruità e riferibilità delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 8».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 13 del DPReg. n. 312/2011

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. *(Concessione del contributo)*. — 1. A seguito dell'istruttoria, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

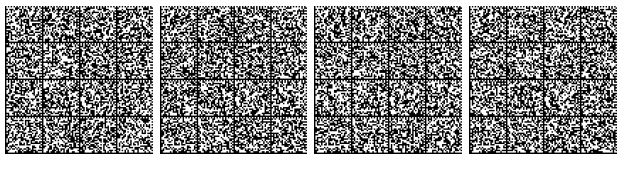
2. Il soggetto gestore comunica l'adozione del provvedimento di concessione del contributo ai soggetti beneficiari entro i quindici giorni successivi. Tale provvedimento stabilisce in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'art. 15;

b) gli obblighi del beneficiario;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

3. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le



eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse rese disponibili possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ed entro i limiti di cui al comma 4.

4. In conformità all'art. 2, comma 86-*bis*, della legge regionale n. 11/2011, le domande sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in conformità all'art. 11, comma 3, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate».

Art. 14.

Modifiche all'art. 14 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: «e conclusione» sono soppresse;

b) il comma 1 è abrogato;

c) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente: «*a)* nel caso di acquisto di beni mobili e di interventi edilizi, la data della prima fattura»;

d) la lettera *c)* del comma 2 è abrogata;

e) il comma 3 è abrogato.

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 15 del DPReg. n. 312/2011

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *(Presentazione della rendicontazione)*. — 1. I progetti di imprenditoria femminile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *a)*, utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG. È consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. La rendicontazione è presentata:

a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;

b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;

c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale «Postacelere 1 plus»; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 16 del DPReg. n. 312/2011

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. *(Modalità di rendicontazione)*. — 1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera *a)*.

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera *a)*.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. Le spese di cui all'art. 8, comma 3-*bis*, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.

9. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia del contributo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia del contributo.

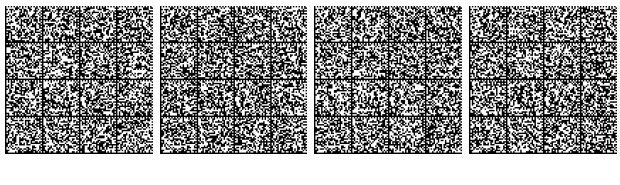
10. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

11. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

12. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

14. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione».



Art. 17.

Modifiche all'art. 17 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «della documentazione presentata ai sensi dell'art. 15, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore»;

b) al comma 2 le parole: «comma 12», sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;

c) al comma 3 le parole: «della Regione e» sono soppresse;

d) al comma 3-*bis*) le parole: «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 18 del DPReg. n. 312/2011

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. *(Sospensione dell'erogazione del contributo)*. — 1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 19 del DPReg. n. 312/2011

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)*. — 1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, numero 1;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 16, comma 13;

d) nel caso di cui all'art. 16, comma 14;

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro;

f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;

g) nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'art. 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'art. 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;

h) nei casi di cui all'art. 20, commi 7 e 8.

3. Le spese di cui all'art. 8, commi 3-*bis* e 5-*bis*, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2, lettera *e)*.

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 20.

Modifiche all'art. 20 del DPReg. n. 312/2011

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «oggetto del contributo» sono soppresse;

b) la lettera *c)* del comma 1 è abrogata;

c) la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*d)* mantenimento del vincolo di destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 22»;

d) la lettera *e)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*e)* permanenza del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come stabilito dall'art. 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera *g)*»;

e) alla lettera *a)* del comma 2 le parole: «oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti» sono soppresse;

f) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera *d)*, i beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto di imprenditoria femminile»;

g) al comma 3 le parole: «della legge regionale n. 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'art. 32 stesso» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 5-*bis*), della legge regionale n. 7/2000, per cui il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione»;

h) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 3, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi»;

i) al comma 5 le parole: «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore»;

l) al comma 6 le parole: «Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, l'ufficio competente si riserva la» sono sostituite dalle seguenti: «Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il soggetto gestore ha».

Art. 21.

Modifiche all'art. 21 del DPReg. n. 312/2011

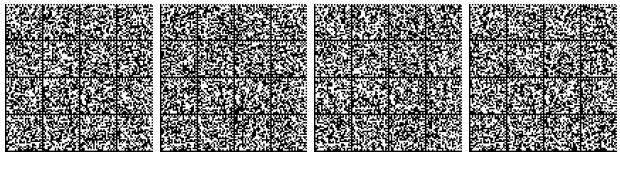
1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 22 del DPReg. n. 312/2011

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. *(Operazioni straordinarie)*. — 1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'art. 12-*quater* della legge regionale n. 4/2005, i contributi concessi



possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 20, commi 1 e 3, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'*iter* istruttorio».

Art. 23.

*Modifiche all'art. 23-*bis *del DPReg. n. 312/2011*

1. All'art. 23-*bis* del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dei Fondi strutturali»;

b) al comma 1 le parole: «comunitari» e «comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

c) al comma 2 le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013».

Art. 24.

*Sostituzione dell'art. 23-*ter *del DPReg. n. 312/2011*

1. L'art. 23-*ter* del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*ter*. *(Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di azione e coesione).* — 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR *FSC)* e del Piano di azione e coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi del PAR FSC e del PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1 opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi del comma 1 nel quadro del PAC, in deroga a quanto stabilito all'art. 10, comma 1, l'intensità del contributo concedibile è pari al 49% per cento della spesa ammissibile. Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa giovanile, l'intensità del contributo concedibile è aumentata di un punto percentuale».

Art. 25.

Sostituzione dell'allegato A al DPReg. n. 312/2011

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(Riferito all'art. 25)

Sostituzione dell'allegato A al DPreg. n. 312/2011

«ALLEGATO A
(Riferito all'art. 6, comma 1-*bis*)

Regime di aiuto «de minimis». Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis»:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere *a)*, *b)* o *c)* opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da *a)* a *d)*, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013».

Visto, *il Presidente:* SERRACCHIANI

14R00466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2014, n. **0197/Pres**.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» ed in particolare l'art. 8 che prevede l'istituzione del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale;

Visto in particolare l'art. 4 comma 2-*bis* della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 che demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti, la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle medesime, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi;

Visto altresì l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Atteso che, con deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014 n. 1504, è stato approvato il «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017» che disciplina l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale previste dalla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19;

Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 4 comma 2-*bis* della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, all'emanazione di uno specifico regolamento per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo secondo quanto stabilito dal succitato «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1783;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) e in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. In conformità a quanto previsto all'art. 4 commi 2 e 2-*bis* della legge regionale n. 19/2000 e dal Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro:

a) enti locali;

b) istituzioni pubbliche e private, inclusi gli istituti di ricerca e le associazioni e le istituzioni di rilievo sanitario e culturale;

c) università e loro consorzi;

d) organizzazioni non governative;

e) organizzazioni di volontariato;

f) ONLUS;

g) organizzazioni imprenditoriali e sindacali;

h) associazioni dei corregionali all'estero;

i) associazioni di immigrati;

l) enti di formazione.

2. I soggetti beneficiari hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale e hanno almeno un anno di esperienza in attività realizzate nei Paesi Terzi. La sede operativa sul territorio regionale deve essere documentabile attraverso atti interni all'organizzazione e/o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attività svolte sul territorio regionale.

3. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più di una domanda di contributo da parte dello stesso soggetto proponente, le domande verranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione.

4. La partecipazione al progetto di soggetti non inclusi di cui al comma 1 o non aventi sede legale o operativa nel territorio regionale è permessa in qualità di «Partner Associati». In questo caso tali soggetti non sono ammissibili al contributo finanziario regionale. I Partner Associati andranno individuati nella domanda e il loro contributo dovrà essere indicato nella descrizione del progetto. Gli associati non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell'attuazione del progetto.

Art. 3.

Progetti ammissibili a contributo

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2000, sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 19/2000;

b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest S.p.A., ed il centro di servizi e di documentazione per la Cooperazione economica internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;

e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;

f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale;

g) iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;

l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;

m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine;

o) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti organismi e autorità nazionali, comunitari e internazionali.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti quadro di durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, di dimensione finanziaria minima di 100.000,00 euro e massima di 150.000,00 euro, nei quali è prevista la partecipazione di almeno 2 partner presenti sul territorio regionale e almeno 2 partner presenti sul territorio di ciascun Paese beneficiario dell'intervento;

b) progetti micro di durata non superiore ad un anno, di dimensione finanziaria massima di 50.000,00 euro nei quali è prevista la partecipazione di almeno un partner locale nel Paese beneficiario dell'intervento, oltre al soggetto proponente.

3. I progetti sono presentati da un unico soggetto proponente e prevedono che ad ogni partner sia affidata l'esecuzione di parte delle attività previste.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo devono:

a) riferirsi alle attività di progetto, essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto, essere inserite nella scheda progettuale e rientrare nelle categorie di spesa del piano finanziario approvato;

b) essere sostenute nell'area di intervento a cui il progetto si riferisce;

c) essere sostenute direttamente dal proponente o dai partner indicati nella proposta progettuale;

d) essere giustificate e documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio, esclusivamente intestate ai beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei beneficiari stessi. Tutta la documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare il riferimento al progetto;

e) corrispondere a pagamenti che sono già stati effettivamente (flussi di cassa in uscita) e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). Tutti i pagamenti devono essere dimostrati da adeguata documentazione comprovante l'avvenuto esborso;

f) essere sostenute entro il periodo di vita del progetto ed essere effettivamente pagate entro i termini fissati per la rendicontazione;

g) essere inserite in una contabilità separata per il progetto;

h) rispettare i principi di efficienza, economicità, sana gestione finanziaria e di giusta valutazione delle spese (rapporto costo/beneficio);

i) i pagamenti devono essere effettuati in base ai criteri fiscali previsti dalle norme in vigore nel Paese di intervento.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) spese relative a studi di fattibilità nel limite del 10% del costo complessivo del progetto. Lo studio di fattibilità deve essere presentato con la prima relazione semestrale, a pena di inammissibilità della spesa;

b) spese per personale o volontari italiani nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto: rientrano in questa voce anche le spese di viaggio sostenute dal proponente o dagli altri partner per proprio personale o referenti italiani;

c) spese per costruzioni, attrezzature, acquisto terreni, lavori, personale locale nel limite del 50% del costo complessivo del progetto;

d) spese di formazione in loco nel paese partner nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto. Per spese di formazione si intendono spese relative alla formazione scolastica di primo e secondo grado e/o formazione professionale e specialistica.

e) spese per attività di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione, nel limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto. Non sono ammissibili le spese per attività pubblicitarie finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi.

f) spese generali di gestione del progetto nel limite del 5% del costo complessivo del progetto;

3. Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto.

4. L'inizio del periodo di attuazione del progetto corrisponde alla data di avvio delle attività progettuali, che può retrodatarsi al massimo fino al giorno successivo a quello di presentazione della proposta progettuale.

5. Nel caso le spese relative alle ultime attività progettuali non possano essere pagate entro la data di conclusione del progetto, esse possono essere pagate entro i tre mesi successivi purché si riferiscano ad attività realizzate entro la data di fine progetto.

Art. 5.

Tempi di realizzazione dei progetti

1. I progetti sono avviati entro due mesi dalla data di concessione del contributo.

2. L'Amministrazione regionale può concedere una proroga alla durata del progetto, per un massimo di dodici mesi per i progetti quadro e di sei mesi per i progetti micro.

3. La proroga è richiesta entro il termine di scadenza del progetto. Alla richiesta di proroga è allegata una relazione che evidenzia lo stato di avanzamento del progetto e indica le motivazioni alla base della richiesta stessa.

Art. 6.

Intensità dei contributi

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19:

a) per i progetti quadro, fino ad un importo massimo pari al 60% del costo totale del progetto;

b) per i progetti micro, fino ad un importo massimo pari al 60% del costo totale del progetto.

Art. 7.

Bando e presentazione delle domande

1. Annualmente è emanato un bando con il quale sono definiti il termine e le modalità di presentazione delle domande, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A per i progetti quadro e di cui all'allegato B per i progetti micro è presentata a seguito dell'emanazione del bando annuale, salvo quanto previsto all'art. 19 del presente regolamento.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) sintesi del progetto (allegati A1 e B1);

b) formulario del progetto (allegato A2 e B2), a pena di esclusione;

c) piano finanziario (allegato A3 e B3), a pena di esclusione;

d) lettera o lettere di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner regionali e di eventuali partner associati (allegati A4 e B4 - originale sottoscritta dal legale rappresentante del partner o copia conforme sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente), a pena di esclusione;

e) fotocopia dello statuto;

f) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale;

g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale;

h) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;

i) mappa del luogo di intervento.

4. La domanda, completa della documentazione prevista, è sottoscritta in originale, a pena di esclusione.

5. Eventuale documentazione in lingua straniera è presentata accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Art. 8.

Criteri di valutazione e punteggi

1. Ai fini della valutazione delle domande sono stabiliti i seguenti criteri, con i relativi punteggi:

a) Aree tematiche di intervento:

1) progetto che contribuisce a realizzare le tematiche di intervento definite nel programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014: 1 punto;

2) progetto espressione di un partenariato consolidato tra soggetti del territorio regionale e soggetti del Paese di intervento: 2 punti;

b) Identificazione del problema o del bisogno o delle motivazioni alla base del progetto. La valutazione concerne l'origine della proposta, sia in termini di analisi approfondita delle caratteristiche del territorio, dei bisogni o interessi da cui è emersa, sia in relazione alle modalità con cui essa è nata, con preferenza alle proposte che:

1) scaturiscono direttamente dalla condivisione degli obiettivi da parte dei gruppi dei potenziali beneficiari e partner di progetto: 1 punto;

2) nascono da una chiara analisi degli attori e del contesto ambientale, sociale: 1 punto;

c) Qualità del partenariato. Vengono valutate positivamente le progettualità in grado di avvalersi di partenariati allargati e consolidati rivolti a soggetti diversi sul territorio sia in Regione che nel Paese di intervento del progetto. La valutazione concerne altresì l'origine della proposta in termini di adesione alla medesima del partenariato locale. In particolare, sono valutati:

1) la partecipazione del partner locale nella fase di elaborazione del progetto: 1 punto;

2) l'ampiezza del partenariato, con almeno 3 soggetti sul territorio regionale per i progetti Quadro, e almeno 2 soggetti sul territorio regionale per i progetti micro: 1 punto;

3) il partenariato misto espressione di una governance multilivello, di reti o forum di settore (es. ente locale insieme ad una associazione ed un istituto di ricerca ecc.): 2 punti;

4) chiara definizione del ruolo dei partner nel progetto e della relativa capacità di azione rispetto agli obiettivi del progetto, delle modalità di interazione tra i partner e tra i partner ed il soggetto proponente: 1 punto;

5) distribuzione equilibrata delle attività tra i partner (percentuale minima del 10% per le attività realizzate da ciascun partner): 1 punto;

d) Cofinanziamento del progetto. Vengono valutate positivamente le progettualità dove il cofinanziamento - in cash - per ciascun partner regionale si attesta sui seguenti livelli:

1) dal 10% fino al 20% rispetto all'importo totale del progetto: 1 punto;

2) oltre il 20% rispetto all'importo totale del progetto: 2 punti;

e) Coerenza interna del progetto. La valutazione concerne l'equilibrio tra le diverse parti che compongono la proposta progettuale sotto il profilo economico-finanziario e contenutisticogestionale. Sono esaminati i seguenti aspetti:

1) la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato: 1 punto;

2) la congruità tra i costi, le attività proposte e i risultati attesi: 1 punto;

3) logica consequenziale dei passaggi procedurali: 1 punto;

4) l'esistenza di un sistema di monitoraggio di avanzamento delle attività: 1 punto;

5) l'esistenza di un sistema di indicatori verificabili per la valutazione dell'efficacia degli interventi: 1 punto;

f) Sostenibilità. Si valutano positivamente i progetti che:

1) garantiscono nel tempo una sostenibilità finanziaria alle attività progettuali individuando le fonti di finanziamento dopo che il progetto sarà concluso: 2 punti;

2) promuovono la sostenibilità istituzionale ovvero lo sviluppo di forme di coordinamento tra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi e interventi condivisi: 2 punti;

3) garantiscono la «local ownership» e di conseguenza un livello elevato di partecipazione al progetto da parte dei beneficiari dell'intervento: 2 punti;

4) garantiscono la riproducibilità del progetto in altri contesti tematici e geografici: 1 punto;

g) impiego di risorse umane locali e costi sostenuti in loco. Sono valutati positivamente quei progetti che:

1) prevedono un ammontare di costi per personale locale pari ad almeno il 40% sul totale dei costi del personale previsti nel progetto: 1 punto;

2) prevedono che i costi sostenuti in loco siano superiori al 70% del totale dei costi del progetto. La percentuale sarà calcolata dall'ufficio competente sulle spese ritenute ammissibili in fase di valutazione della domanda: 1 punto;

h) sinergie e coordinamento con i programmi regionali, comunitari e internazionali. Si valutano positivamente i progetti che:

1) sono coerenti o complementari con programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari o internazionali prevedendo specifiche modalità di coordinamento per la capitalizzazione dei risultati: 2 punti;

2) che hanno almeno un partner che partecipa o ha partecipato ad un progetto finanziato nell'ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari o internazionali di cooperazione coerente o complementare alla proposta progettuale presentata: 1 punto.

i) Capitalizzazione dei risultati. Si valutano positivamente i progetti che:

1) mirano alla capitalizzazione dei risultati riferiti ad almeno una pregressa esperienza di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella stessa area geografica o con gli stessi partner progettuali: 1 punto;

2) mirano alla capitalizzazione dei risultati riferiti a più di una pregressa esperienza di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella stessa area geografica o con gli stessi partner progettuali: 2 punti.

l) Esperienza del soggetto proponente. Si valutano positivamente i progetti che:

1) vengono proposti da un soggetto che ha realizzato almeno un'esperienza di gestione progettuale: 1 punto;

2) vengono proposti da un soggetto che ha realizzato più di un'esperienza di gestione progettuale: 2 punti;

2. A parità di valutazione, hanno priorità i progetti con maggiore punteggio ottenuto per il criterio *d)* - cofinanziamento del progetto. In caso di ulteriore parità, hanno priorità i progetti con maggiore punteggio ottenuto per il criterio *h)* - Sinergie e coordinamento con i programmi regionali, comunitari e internazionali.

3. Saranno considerati ammissibili al cofinanziamento i progetti che raggiungono un punteggio non inferiore ad un minimo di 18 punti.

Art. 9.

Commissione di valutazione

1. I progetti sono valutati da una commissione composta da quattro funzionari del servizio competente, di cui uno svolge attività di segreteria, nominati con decreto del direttore di servizio.

2. La commissione accerta l'ammissibilità delle domande di contributo verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale n. 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati.

3. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del presente regolamento.

4. La commissione, al termine della valutazione, presenta al direttore del servizio competente le proposte di graduatorie dei progetti quadro e dei progetti micro.

Art. 10.

Graduatorie delle domande ammesse a contributo

1. Le proposte di graduatorie delle domande ammesse a contributo sono sottoposte al parere del comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 19/2000.

2. Le graduatorie sono successivamente approvate con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine di priorità della valutazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 2 comma 7-*ter* della legge regionale n. 19/2000.

2. Il decreto di concessione dispone la liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita, e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione.

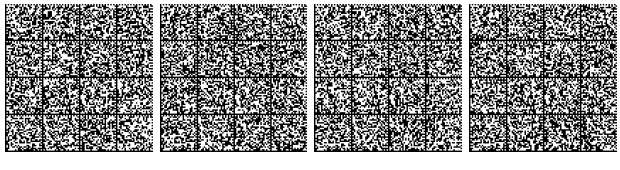
3. Nel caso in cui per i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita non sia possibile disporre la liquidazione di un importo pari all'80% dell'ammontare del contributo concesso con il decreto di concessione, è possibile su richiesta del beneficiario erogare la quota mancante di tale anticipo con successivo decreto di liquidazione purché il totale della somma liquidata prima del saldo non superi l'80% dell'ammontare del contributo concesso.

4. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto finale di cui all'art. 13 del presente regolamento, compatibilmente con i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita.

Art. 12.

Variazioni al progetto

1. Nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente può rimodulare



il progetto in fase di realizzazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-*bis* della legge regionale n. 19/2000, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché rispetto al valore totale del progetto il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del 60% della spesa ammissibile, ferma restando l'entità del cofinanziamento - in cash - di cui all'art. 8 comma 1 lettera *d)*. Il soggetto proponente garantisce comunque la realizzazione sostanziale del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati come definiti nella domanda di contributo.

2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del servizio competente.

3. La rimodulazione delle attività e delle voci di spesa prevede, a pena di revoca del contributo, che:

a) siano rispettate le percentuali di cui all'art. 4;

b) non siano alterate la valutazione e il relativo punteggio ottenuto per i singoli criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento né l'intensità del contributo concesso;

c) le valorizzazioni trasformate in cash non siano coperte con il contributo concesso;

d) l'integrazione o la cancellazione di azioni e/o voci di spesa sia adeguatamente motivata.

Art. 13.

Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al servizio competente:

a) entro due mesi dalla concessione del contributo, la comunicazione della data di effettivo avvio delle attività;

b) le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base al modello di cui all'allegato D, entro 60 giorni dalla chiusura del semestre;

c) entro il termine di tre mesi dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione finale compilata in base al modello di cui all'allegato C (rendicontazione del contributo), C1 (relazione tecnica finale) e C2 (consuntivo finanziario), C3 (elenco analitico delle spese).

2. Per enti locali, enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico viene presentata con la rendicontazione una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (art. 42 legge regionale n. 7/2000).

3. Il soggetto beneficiario può chiedere una proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia adeguatamente motivata e formulata prima del termine indicato al comma 1 lettera *c)* del presente articolo. Le proroghe sono accordate per iscritto dall'amministrazione regionale.

Art. 14.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 51 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, si procede alla rideterminazione del contributo.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al progetto o provvede alla revoca del contributo negli altri casi.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

1. Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di:

a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il Logo della Regione e la dicitura «con il sostegno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge regionale n. 19/2000»;

b) informare il servizio competente delle attività di presentazione e di sensibilizzazione realizzate sul territorio regionale nell'ambito del progetto;

c) conservare presso la propria sede i titoli originali di spesa e tutta la documentazione a supporto della rendicontazione, per un periodo di 5 anni per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare ai sensi della normativa vigente.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Modifiche degli allegati

1. Eventuali modifiche degli allegati al presente regolamento sono approvate con decreto del direttore del servizio competente, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2014, le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

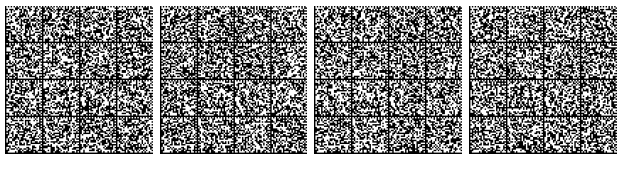
Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

14R00467



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2014, n. **0199/Pres**.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, commi 45 e 46, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi costituite successivamente alla data dell'1 ottobre 2013.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2, comma 45 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 che dispone la concessione di contributi alle società di gestione degli alberghi diffusi in relazione agli oneri relativi all'esercizio delle strutture ricettive localizzate nel territorio montano;

Considerato che il succitato articolo 2, comma 45, ha un ambito di applicazione limitato in quanto precisa che tali contributi sono concessi solo alle società di gestione degli alberghi diffusi costituite successivamente alla data del 1 ottobre 2013;

Considerato inoltre che i contributi sono riferiti alle attività realizzate o da realizzare nel 2014;

Rilevata pertanto la specialità e temporaneità della norma in esame, posto che per il finanziamento a regime delle società di gestione degli alberghi diffusi continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 8, comma 69, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e il relativo regolamento di attuazione;

Considerato che l'articolo 2, comma 46, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 subordina la concessione dei contributi alla preventiva definizione di criteri e modalità da definirsi in apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto lo schema di «Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, commi 45 e 46 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento di bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi costituite successivamente alla data del 1 ottobre 2013»;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014 n. 1821;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, commi 45 e 46 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento di bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi costituite successivamente alla data del 1 ottobre 2013», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, commi 45 e 46, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi costituite successivamente alla data dell'1 ottobre 2013.

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, di seguito società di gestione, che siano costituite formalmente successivamente alla data del 1 ottobre 2013 attive nel territorio montano di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), in esecuzione dell'articolo 2, commi 45 e 46, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

2. Il presente regolamento è finalizzato alla concessione di contributi per spese sostenute dall'1 gennaio 2014 per:

a) oneri relativi all'esercizio delle strutture ricettive;

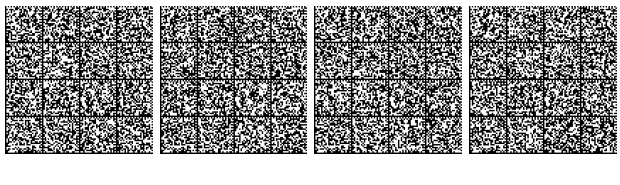
b) attività di promozione e pubblicità delle suddette strutture, compresa l'informazione sul territorio e sull'offerta territoriale di eventi e manifestazioni di interesse turistico.

Art. 2.

Tipologia di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi.



Art. 3.

Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo le società di gestione di alberghi diffusi ubicati in territorio montano formalmente costituite come società iscritte al registro delle imprese giuridiche successivamente alla data dell'1 ottobre 2013, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) aver presentato al competente Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 56 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) avere la disponibilità del numero minimo di posti letto previsto dall'articolo 65 comma 2, della legge regionale 2/2002 a seguito di conferimento formale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società di gestione e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è presentata, secondo il modello di cui all'Allegato *A)* al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a mano nella sede del Servizio in Udine, Via Sabbadini 31, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità di cui al comma 2.

2. La domanda presentata a mezzo di PEC deve essere inoltrata all'indirizzo PEC del Servizio: montagna@certregione.fvg.it, dall'indirizzo PEC della società richiedente. La domanda è:

a) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata della documentazione scansionata in formato digitale, oppure:

b) firmata in originale, successivamente scansionata in formato digitale, corredata della documentazione richiesta e del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, pure scansionati in formato digitale.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente:

a) In caso di sottoscrizione con firma digitale, attesta con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

b) In caso di invio della domanda come documento scansionato, sulla domanda originale è apposta e annullata apposita marca da bollo.

4. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia della Scia presentata dalla società di gestione corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 del presidente della società che attesta l'inesistenza di provvedimenti inibitori assunti dall'autorità comunale;

b) copia dell'atto costitutivo o di altro atto da cui risulti il conferimento alla società di gestione, da parte dei proprietari, delle unità abitative con l'indicazione del numero dei posti letto messi a disposizione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante altri eventuali aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in corso e durante i due esercizi finanziari precedenti, secondo il modello di cui all'allegato *B)*;

d) documentazione richiesta ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 6.

e) copia di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione.

Art. 5.

Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande prive di sottoscrizione, prive anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, nonché quelle pervenute oltre il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6.

Punteggi e graduatoria

1. Alla domanda di finanziamento è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) presenza, all'interno della compagine sociale della società di gestione, alla data di presentazione della domanda, di titolari di attività commerciali, artigiane e di servizi, o rappresentanti legali di soggetti giuridici dell'area dell'associazionismo: punti 15 per ogni socio, fino ad un massimo di 100 punti;

b) promozione del prodotto «albergo diffuso» attuata:

1) attraverso agenzie di viaggi o consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico: punti 100;

2) in forma diretta da parte dell'albergo diffuso:

2.1) all'interno del territorio regionale: punti 10 per ciascuna delle attività promozionali fino ad un massimo di punti 80;

2.2) al di fuori del territorio regionale: punti 15 per ciascuna delle attività promozionali, fino ad un massimo di punti 75;

c) disponibilità di servizi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, nordic walking, trekking fotografico, servizio accompagnamento ospiti, baby sitter, custodia animali domestici, lavanderia, stireria, organizzazione di convention aziendali: 10 punti per ogni servizio fino ad un massimo di punti 100;

d) alberghi diffusi che insistono su Comuni nel cui territorio sono presenti parchi naturali regionali, riserve naturali regionali, biotopi, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree a rilevante interesse ambientale, aree di salvaguardia per il reperimento prioritario: punti 75.

2. Al fine dell'accertamento dei punteggi di cui al comma 1, il richiedente allega alla domanda la seguente documentazione:

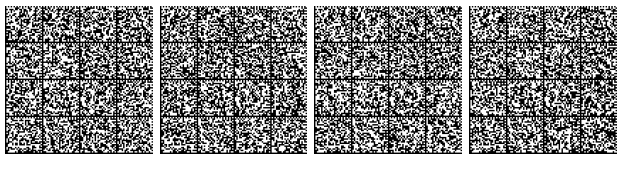
a) per la verifica di cui alla lettera *a)*: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta quali sono i soci titolari di attività commerciali, artigiane e di servizi, o rappresentanti legali di soggetti giuridici inerenti all'area dell'associazionismo, aventi sede legale nel territorio comunale in cui ricade l'albergo diffuso;

b) per la verifica di cui alla lettera *b)*, punto 1): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'attività svolta tramite agenzie di viaggi o consorzi turistici, corredata da copia della documentazione di spesa sostenuta;

c) per la verifica di cui alla lettera *b)*, punto 2): elenco delle attività svolte e copia del materiale promozionale abbinato a ciascuna iniziativa distintamente per ambito;

d) per la verifica di cui alla lettera *c)*: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta la tipologia di servizi aggiuntivi disponibili.

3. La graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, con l'evidenza del contributo concedibile, è approvata con decreto del Direttore centrale competente e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 7.

Spese ammissibili e misura dei contributi

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenuta, a partire dall'1 gennaio 2014, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2:

a) spese di personale assunto con contratto di lavoro dipendente anche a tempo determinato con l'esclusione di quelle sostenute per dipendenti che fanno parte del consiglio di amministrazione, ovvero servizi di segreteria resi anche attraverso incarichi a società di servizi o a cooperative, nonché spese per la tenuta della contabilità della società di gestione;

b) pulizia ed cambio della biancheria, anche con modalità a noleggio, delle unità abitative dell'albergo diffuso;

c) organizzazione o partecipazione ad iniziative di promozione di tipo culturale, popolare ed enogastronomico quali quelle rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici della zona, degli antichi mestieri, dell'artigianato locale e delle tradizioni del luogo comprese le attività didattiche, ricreative, sportive ed escursionistiche.

d) organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o IVA;

e) attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall'articolo 41-*bis* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nel limite massimo di euro 700,00.

2. L'importo del contributo è determinato proporzionalmente al punteggio ottenuto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria al netto di quanto previsto al comma 4, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale.

3. Il contributo non può in nessun caso eccedere la somma della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore al contributo concesso.

4. Nel caso in cui il punteggio attribuito alla domanda risulti pari a zero, il contributo è concesso nella misura fissa di euro 5.000,00. Ai beneficiari che ottengono un punteggio superiore allo zero il contributo non può essere concesso in misura inferiore ad € 5.000,00 ed il contributo assegnabile alle società di gestione titolari di zero punti viene ridotto.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per il finanziamento delle tipologie di spesa previste nel presente regolamento e comunque entro i limiti di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1407/2013.

Art. 9.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda. Le società di gestione beneficiarie, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, presentano comunicazione scritta di accettazione del contributo e, se del caso, richiesta di erogazione in via anticipata di cui al comma 2.

2. L'erogazione in via anticipata è disposta nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la liquidazione del contributo avviene in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna a seguito di presentazione della rendicontazione.

4. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 41-*bis* della legge regionale 7/2000 e corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativa all'avvenuto ottenimento o meno di altri contributi per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal presente Regolamento.

5. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di contributo e comprovate dalle seguenti modalità di pagamento:

a) bonifico bancario che rechi nella causale il numero della fattura o ricevuta fiscale o altro elemento identificativo qualora trattasi di corresponsione di stipendio ovvero di salario;

b) copia bonifico on-line che rechi nella causale il numero della fattura o ricevuta fiscale o altro elemento identificativo qualora trattasi di corresponsione di stipendio ovvero salario, comprovato dalla presentazione di copia dell'estratto del conto corrente dal quale risulti il movimento di cassa.

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari e vincolo di destinazione

1. La società ha l'obbligo di avvalersi del registro delle presenze di cui all'articolo 8, comma 71-*bis* della legge regionale 2/2006. Il registro dovrà contenere l'indicazione nominativa di ciascun ospite e il relativo periodo di permanenza, con la menzione della correlata unità abitativa occupata. Il medesimo registro, redatto su supporto informatico o cartaceo, dovrà contenere apposite tabelle riassuntive per anno del totale delle presenze per ciascun ospite, con richiamo dei vari periodi di permanenza.

2. La società si impegna, con l'accettazione del contributo, a comunicare ogni successiva variazione rilevante in merito alla situazione relativa all'ottenimento di aiuti *de minimis* dichiarata in sede di presentazione della domanda.

Art. 11.

Revoca o riduzione del contributo

1. Il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, nonché per mancata presentazione della comunicazione scritta di accettazione del contributo entro il termine perentorio di cui all'articolo 9 comma 1.

2. Il contributo concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori al contributo concesso.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

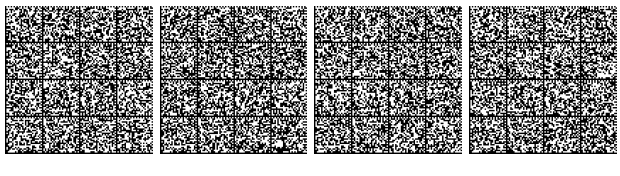
2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

14R00468



LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2014, n. **17**.

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 22 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

TITOLO I

OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI

Capo I

OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dà attuazione alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 17 (Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

2. La presente legge, in attuazione del comma 1, nonché degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ridetermina l'assetto organizzativo dei servizi ospedalieri e distrettuali del Servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. La presente legge, al fine di realizzare i principi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/2013 e di superare le diseguaglianze, riconosce e valorizza come fondamentali risorse del Servizio sanitario regionale le professionalità impegnate nella salvaguardia della salute delle persone e provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, attraverso i seguenti obiettivi:

a) potenziare l'assistenza primaria, rendendola il più possibile vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, nonché facilmente accessibile e fruibile dai medesimi;

b) determinare un riequilibrio delle risorse tra i settori nei quali viene espletata l'attività del Servizio sanitario regionale;

c) valorizzare il ruolo e la partecipazione dell'Università alle attività assistenziali e le connesse funzioni di didattica e ricerca;

d) rafforzare la collaborazione con le comunità e gli enti locali;

e) valorizzare il ruolo e il coinvolgimento dei cittadini e dei loro rappresentanti;

f) mantenere una pianificazione calibrata sui bisogni delle persone senza soluzione di continuità tra i diversi luoghi della prevenzione, della tutela e della cura, in relazione al diritto del cittadino di manifestare il proprio consenso sulle procedure diagnostiche e sugli interventi terapeutici scientificamente consolidati;

g) migliorare l'attrattività e la competitività del Servizio sanitario regionale.

2. La presente legge assicura principi, criteri e standard per la programmazione sanitaria e sociosanitaria dei seguenti livelli essenziali di assistenza (LEA):

a) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) assistenza distrettuale;

c) assistenza ospedaliera.

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I

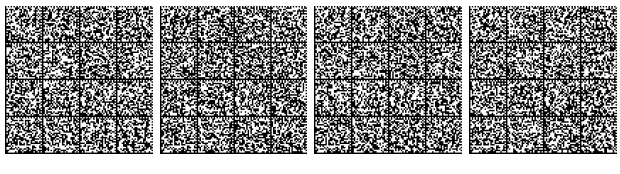
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 3.

Enti del Servizio sanitario regionale

1. Per assicurare una piena e completa presa in carico della salute del cittadino e garantire la continuità dell'assistenza, nonché una maggiore efficienza, efficacia e uniformità nella gestione dei fattori produttivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono enti del Servizio sanitario regionale:

a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'art. 5;



b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;

c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;

d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.

2. Le aziende di cui al comma 1, lettera *b)*, assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" di cui all'art. 5.

Art. 4.

Integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università

1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per il periodo massimo di due anni:

a) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" di cui all'art. 5 sono rette da un unico commissario straordinario;

b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" di cui all'art. 5 sono rette da un unico commissario straordinario.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" incorporano, rispettivamente, l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine subentrando nelle relative funzioni, secondo modalità definite con protocolli d'intesa tra la Regione e le Università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell' art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e successive modifiche. La Regione addiviene alla stipula definitiva dei suddetti protocolli sentita la Commissione consiliare competente. All'esito dell'incorporazione, le aziende assumono il nome, rispettivamente, di "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" e di "Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine" e, sulla base di quanto previsto dai citati protocolli d'intesa, esercitano, in modo unitario, coordinato e inscindibile, sia negli ospedali ad alta specializzazione che nelle attività distrettuali, dipartimentali e territoriali, le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché quelle di didattica e di ricerca, garantendo in particolare la continuità delle cure. Ciò al fine di migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, nonché valorizzare in modo paritario, nel rispetto dei rispettivi ruoli e mandati, le funzioni e le attività del personale ospedaliero, del distretto e dell'Università.

3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 devono avere la finalità di integrazione delle funzioni, evitando la duplicazione di reparti ospedaliero-universitari lì dove non sia necessitata da documentate esigenze epidemiologiche e/o organizzative.

Art. 5.

Aziende per l'assistenza sanitaria

1. Sono Aziende per l'assistenza sanitaria:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", con sede legale a Trieste;

b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", con sede legale a Gorizia, istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";

c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e di parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", con sede legale a Gemona del Friuli;

d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", con sede legale a Udine;

e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, con sede legale a Pordenone.

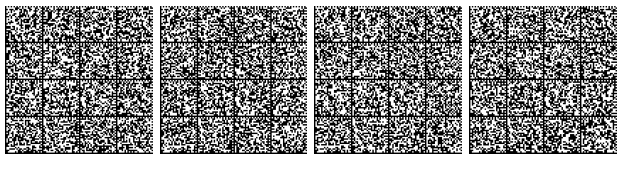
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" succede nell'intero patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;

c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, come indicato al comma 3, sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina".

3. Sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste. Sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" le funzioni relative alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste.



4. A decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" succede nell'intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", che vengono contestualmente soppresse;

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";

c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina".

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli".

6. Sono compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", oltre al territorio dei comuni attualmente già compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo. Sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo. Sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" le funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compreso negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", succede in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" sono trasferiti parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

c) parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale".

8. Non sono compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" i territori dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli, nonché il presidio ospedaliero ivi insistente. Non sono compresi nel patrimonio della medesima azienda i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività svolte nelle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli. Non sono comprese nelle funzioni della medesima azienda quelle relative alle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni degli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;

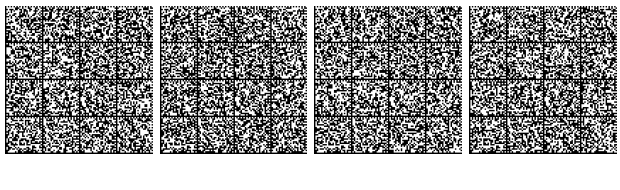
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;

c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".

10. Alle Aziende per l'assistenza sanitaria si applica la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502/1992.

11. La costituzione dei nuovi enti del Servizio sanitario regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

12. Le Aziende per l'assistenza sanitaria che comprendono nei propri ambiti territoriali i comuni o le frazioni di essi indicati nella tabella di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), devono garantire i diritti previsti dall'art. 8 della stessa legge.



Art. 6.

Ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria

1. Gli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria sono definiti come di seguito indicato:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" comprende i seguenti comuni: Duino-Aurisina/Devin Nabrežina, Monrupino/Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico/Zgonik, Trieste;

b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" comprende i seguenti comuni: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio/Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči, Staranzano, Turriaco, Villesse, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco;

c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" comprende i seguenti comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buja, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Majano, Malborghetto, Mereto di Tomba, Moggio, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" comprende i seguenti comuni: Attimis, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Martignacco, Moimacco, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Tricesimo, Udine;

e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" comprende i seguenti comuni: Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria potranno essere ridefinite in relazione al riordino del sistema delle autonomie locali, all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni dei Comuni, nonché a seguito della verifica, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore, dello stato di attuazione della presente legge.

Art. 7.

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio sanitario regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine.

2. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 .

3. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali.

4. Le funzioni accentrate amministrative consistono nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, allo svolgimento di funzioni di stazione appaltante dei lavori pubblici e all'attività amministrativa standardizzata inerente al personale, ivi compresa la formazione.

5. Le funzioni accentrate gestionali riguardano la logistica del servizio di magazzino e le altre attività individuate con le modalità indicate al comma 7.

6. Le funzioni accentrate di supporto tecnico sono svolte in favore degli enti del Servizio sanitario regionale e della funzione di programmazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

7. La Giunta regionale individua in dettaglio le funzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonché le date a decorrere dalle quali le funzioni stesse sono svolte in via esclusiva dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sull'attività dell'ente.

8. Il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le proprie funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992. Ai fini della

programmazione strategica delle relative attività, il direttore generale è affiancato da un comitato di indirizzo che, con regolamento interno, definisce le proprie modalità operative. Il comitato di indirizzo è composto dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, o loro delegati. Le decisioni del comitato di indirizzo sono recepite dagli enti del Servizio sanitario regionale.

9. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personale proprio, cui viene applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

10. Il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi definisce l'organizzazione aziendale, mediante l'adozione della proposta di atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502/1992.

11. Le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.

Capo II

DISPOSIZIONE ATTUATIVE

Art. 8.

Incarichi e assetti organizzativi

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 11, gli incarichi e gli assetti organizzativi in essere alla data del 31 dicembre 2014 negli enti del Servizio sanitario regionale oggetto di variazione di configurazione giuridica per effetto della presente legge proseguono fino all'approvazione dell'atto aziendale dei nuovi enti, salvo che siano incompatibili con le modifiche strutturali, organizzative e gestionali necessarie per concretizzare il valore aggiunto derivante dall'istituzione degli stessi.

2. Con il cessare delle funzioni di cui all'art. 7, comma 7, il personale degli enti di cui all'art. 3 adibiti precedentemente alle medesime funzioni, viene posto in disponibilità per essere trasferito all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e dalla normativa vigente.

Art. 9.

Definizione degli atti aziendali

1. Nel rispetto dei principi e criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale, gli organi di vertice dei nuovi enti definiscono l'organizzazione aziendale mediante l'adozione delle proposte di atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502/1992, sulla base della programmazione e delle direttive regionali.

2. Le proposte di atto aziendale sono approvate con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. L'atto aziendale è adottato in via definitiva dall'organo di vertice dell'ente.

Art. 10.

Trasferimento dei beni mobili e immobili

1. Per effetto del riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla presente legge, il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili, nonché di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo, avviene a titolo gratuito.

2. Gli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale provvedono a redigere un atto ricognitivo dei beni mobili e immobili oggetto del trasferimento.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 5, commi 2 e 3, al direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste sono affidate le funzioni preparatorie relative agli atti di ricognizione, con il coordinamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che sono successivamente sottoposti alla Giunta regionale per il recepimento.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 5, commi 5, 6, 7 e 8, al direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono affidate le funzioni preparatorie relative agli atti di ricognizione, con il coordinamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che sono successivamente sottoposti alla Giunta regionale per il recepimento.

5. Per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 7, comma 11, al direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine sono affidate le funzioni preparatorie relative agli atti di ricognizione, con il coordinamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che sono successivamente sottoposti alla Giunta regionale per il recepimento.

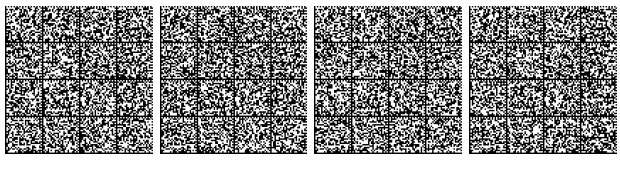
6. Ai sensi dell' art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di recepimento dell'atto ricognitivo di cui al comma 2.

7. L'utilizzo in qualsiasi forma, da parte dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, dei beni mobili e immobili degli altri enti del Servizio sanitario regionale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avviene a titolo gratuito.

Art. 11.

Incarichi di direzione degli enti del Servizio sanitario regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 decadono gli incarichi di direttore generale delle Aziende per i servizi sanitari n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nonché dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, dell'Azienda



ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone. Decadono inoltre gli incarichi di direttore sanitario, di direttore amministrativo, tutti gli organi e organismi dei predetti enti, ivi incluso il coordinatore sociosanitario. Al fine di garantire il processo di integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università, gli organi di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie decadono alla data di costituzione delle nuove aziende di cui all'art. 4, comma 2, e sono successivamente individuati secondo la normativa vigente.

2. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono nominati gli organi di vertice delle aziende di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 viene nominato l'organo di vertice dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, secondo le medesime modalità previste per le aziende di cui al comma 2.

4. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 viene nominato un unico commissario straordinario per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste e per l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", con le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge.

5. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 viene nominato un unico commissario straordinario per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e per l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", con le modalità previste dalla legge regionale n. 20/2004, per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge.

TITOLO III
ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I
ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 12.
Direzione strategica

1. Presso le Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1, 2, 3, 4 e 5 operano, quali organi, il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione.

2. Presso le Aziende ospedaliero-universitarie di Trieste e di Udine, oltre al direttore generale, nominato d'intesa con l'Università, il collegio sindacale e il collegio di direzione, opera, quale organo, anche l'organo di indirizzo.

3. Per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si applica la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano).

4. Presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi operano, quali organi, il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione.

5. La direzione strategica, quale articolazione delle aziende di cui al comma 1, è composta, oltre che dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 502/1992, nonché dal coordinatore sociosanitario.

6. Il coordinatore sociosanitario coadiuva il direttore generale nel governo dell'azienda svolgendo attività di supporto per la programmazione e l'indirizzo delle attività sociosanitarie ed esercitando funzioni di promozione, raccordo e relazione interdistrettuale nelle medesime materie.

7. Il coordinatore sociosanitario è nominato dal direttore generale, previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 13, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, ed è individuato preferibilmente tra il personale appartenente alla dirigenza degli enti del Servizio sanitario regionale o a quella dei servizi sociali dei Comuni, che abbia acquisito competenze o maturato esperienze per almeno cinque anni nei settori sociale o sociosanitario. Il coordinatore sociosanitario può essere altresì individuato tra personale laureato diverso da quello indicato al primo periodo del presente comma, purché in possesso delle medesime competenze ed esperienze. Nei suoi riguardi valgono le norme previste, anche con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo, in quanto applicabili.

8. Nei casi in cui l'Azienda per l'assistenza sanitaria assuma la gestione di attività e servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, il coordinatore sociosanitario svolge anche le funzioni di direzione dei suddetti servizi e attività; in tale caso, il coordinatore è nominato d'intesa con la Conferenza dei sindaci, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta.

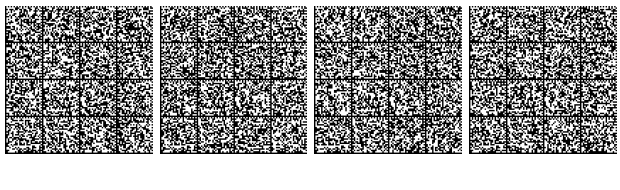
9. Per la quota di attività rapportabile alle funzioni di cui al comma 8, l'onere relativo agli emolumenti spettanti al coordinatore sociosanitario è a carico degli enti locali.

10. Il direttore generale risponde, per la propria Azienda per l'assistenza sanitaria, dei risultati conseguenti all'attuazione della finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, coerentemente con gli obiettivi della programmazione annuale.

Art. 13.
Conferenza dei sindaci

1. La Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) esprimono i-bisogni di salute delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);



b) esprimono parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo locale nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

c) esercitano, con riguardo ai procedimenti riferiti ai direttori generali le funzioni di cui all'art. 3-*bis*, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 502/1992;

d) verificano l'andamento generale dell'attività delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

e) esprimono parere o intesa sulla nomina del coordinatore sociosanitario, con le modalità indicate all'art. 12;

f) designano uno dei componenti il collegio sindacale delle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1, 2, 3, 4 e 5, ai sensi dell' art. 8, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.

TITOLO IV

LIVELLI ORGANIZZATIVI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 14.

Principi organizzativi

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria sono articolate su tre livelli organizzativi, corrispondenti ai tre livelli erogativi dei livelli essenziali di assistenza:

a) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) assistenza distrettuale;

c) assistenza ospedaliera.

2. Le risorse finanziarie previste a livello regionale per i tre livelli organizzativi sono ripartite secondo il seguente vincolante obiettivo il cui mancato raggiungimento deve essere dettagliatamente motivato dalla Giunta regionale in fase di adozione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale:

a) per almeno il 5 per cento all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) per almeno il 50 per cento all'assistenza distrettuale.

3. Comunque il limite previsto dal comma 2, lettera *a)*, non può essere in nessun caso inferiore al 5 per cento.

Art. 15.

Ruolo dell'Università

1. La Regione individua le Università di Trieste e di Udine quali risorse e partner per garantire un miglioramento continuo dello stato di salute della popolazione regionale.

2. Le Università, in particolare attraverso le attività di didattica, ricerca e assistenza del settore biomedico, e la Regione operano in stretto raccordo perseguendo l'eccellenza in tutte le attività e definendo su base annuale obiettivi misurabili e risorse adeguate rispetto:

a) alla formazione di base, specialistica e continua post-lauream del personale del Servizio sanitario regionale;

b) alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse;

c) alle attività assistenziali da garantire e sviluppare nel rispetto delle esigenze del Servizio sanitario regionale e delle funzioni universitarie di didattica e ricerca, anche adottando specifici modelli organizzativi innovativi;

d) alla promozione dell'innovazione in una prospettiva internazionale finalizzata a favorire il miglioramento della salute e la crescita sociale ed economica dell'intera comunità regionale.

3. Per l'implementazione degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, la Regione promuove altresì una collaborazione costante con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e gli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.

4. La Regione e le Università monitorano con una apposita commissione paritetica su base annuale l'impatto socio sanitario, scientifico, formativo ed economico dei programmi condivisi e definiscono ulteriori eventuali piani di sviluppo.

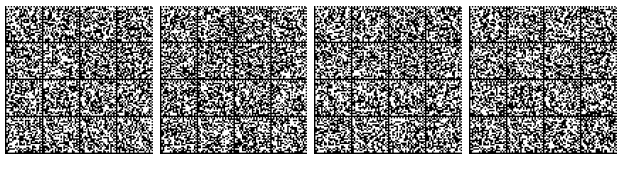
5. La Regione e le Università disciplinano quanto previsto al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con apposito protocollo d'intesa, e quanto previsto al comma 2, lettera *c)*, con il protocollo d'intesa di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 16.

Cooperazione sanitaria transfrontaliera

1. La Regione incentiva lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario come parte integrante della propria programmazione sanitaria.

2. In particolare nelle aziende che insistono sui territori di confine, la cooperazione sanitaria con la Slovenia e l'Austria è individuata come indirizzo strategico della programmazione sanitaria ai fini di una integrazione dei relativi sistemi sanitari. A questo scopo la Regione promuove, attraverso l'adozione di un progetto obiettivo sulla sanità transfrontaliera da adottarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, l'integrazione tra la programmazione sanitaria e i documenti di programmazione della cooperazione territoriale tra Italia, Slovenia e Austria. Verrà sviluppata anche una collaborazione con la Croazia.



3. Il progetto obiettivo di cui al comma 2 si coordina con le attività regionali aventi a oggetto la sanità transfrontaliera e in particolare con i programmi operativi interregionali.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è predisposto un piano di integrazione socio sanitaria che individua priorità e tempi per la progressiva integrazione dei sistemi socio sanitari italiani e sloveni.

Capo II

ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO

Art. 17.

Dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura operativa delle Aziende per l'assistenza sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale o sovra aziendale. Persegue gli obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita secondo criteri di equità e sostenibilità. Il dipartimento di prevenzione concorre alla promozione e tutela della salute, anche attraverso la valutazione e il controllo dei fattori di rischio, tenendo conto costantemente del contesto in cui opera e dei mutamenti in corso, in particolare abitudini di vita, invecchiamento della popolazione, modifiche dell'ambiente e del contesto sociale e produttivo, e loro impatto sulla salute. Il dipartimento di prevenzione attua programmi di sanità pubblica supportati da dimostrate evidenze di efficacia, secondo criteri di priorità, nonché sulla base del principio di precauzione, anche mediante la promozione di corretti comportamenti che garantiscano la salute del cittadino e della collettività.

2. Il dipartimento di prevenzione ha autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile, è organizzato in centri di costo e di responsabilità e svolge le seguenti funzioni:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per la tutela della salute con riferimento ai fattori ambientali;

e) medicina legale;

f) medicina dello sport;

g) sanità animale;

h) igiene degli alimenti di origine animale;

i) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, l'Azienda per l'assistenza sanitaria individua con l'atto aziendale le strutture complesse o semplici.

4. I dipartimenti di prevenzione sono organizzati in modo da garantire:

a) l'analisi dei fattori di rischio per la salute pubblica e delle loro ricadute sulla popolazione di riferimento;

b) interventi unitari in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del territorio per contrastare i fattori di rischio, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti;

c) decentramento nell'erogazione delle prestazioni;

d) utilizzo flessibile e condiviso delle risorse economiche, professionali e strumentali;

e) organizzazione e differenziazione di gruppi tecnici per competenza che tengano conto di un bacino di utenza regionale.

5. Il dipartimento di prevenzione collabora con il livello distrettuale allo sviluppo della continuità assistenziale e dei percorsi assistenziali per le malattie croniche degenerative.

6. Il direttore del dipartimento di prevenzione è scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.

7. L'attività delle professioni sanitarie nel dipartimento di prevenzione è svolta in equipe multiprofessionale con la finalità di privilegiare la centralità del cittadino, nel rispetto dell'autonomia prevista dalla legge n. 251/2000 e dalla legge regionale n. 10/2007, in coordinamento con le altre professioni sanitarie.

Capo III

ASSISTENZA DISTRETTUALE

Sezione I

PRINCIPI DELL'ASSISTENZA PRIMARIA E STANDARD ORGANIZZATIVI

Art. 18.

Principi dell'assistenza primaria e standard organizzativi

1. La rete dei servizi di assistenza sanitaria primaria garantisce l'erogazione del livello essenziale di assistenza distrettuale e opera secondo i seguenti principi, modalità operative e strumenti:

a) promozione della salute della comunità assistita;

b) assistenza integrata delle patologie prevalenti;

c) presa in carico dei problemi di salute della popolazione mediante percorsi assistenziali integrati;

d) valutazione multidimensionale dei problemi di salute e definizione di percorsi assistenziali personalizzati;

e) coinvolgimento degli assistiti e dei famigliari nella definizione dei percorsi assistenziali personalizzati;

f) alta qualificazione professionale e organizzativa per ottenere l'efficacia dei trattamenti;

g) alto livello di appropriatezza clinico assistenziale dei trattamenti;

h) efficienza nell'uso delle risorse professionali, strumentali e di beni di consumo;

i) riferimento a standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi nazionali;

j) organizzazione di prossimità nell'erogazione dei servizi;

k) integrazione dei servizi sanitari con il sociale;

l) continuità assistenziale e delle cure.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza sanitaria primaria.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Sezione II

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA

Art. 19.

Distretto

1. Il distretto costituisce il livello privilegiato per coinvolgere in modo strutturato i cittadini, anche mediante le organizzazioni dei rappresentati, con la finalità di aumentare la consapevolezza, la responsabilità e il controllo della salute individuale e della comunità, mediante:

a) la condivisione del profilo epidemiologico di salute della comunità;

b) la partecipazione alla programmazione e al monitoraggio dei percorsi assistenziali delle patologie prevalenti;

c) la valutazione dei risultati in tema di esito e di processo dei percorsi assistenziali.

2. Il distretto è l'articolazione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria preposto ad assicurare una risposta unitaria, coordinata e continua ai bisogni della comunità. A tal fine persegue l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, sociosanitari nonché con i Servizi sociali dei Comuni, così come disciplinati dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. Il distretto coordina le attività aziendali svolte per la popolazione di riferimento. Tale funzione viene esercitata attraverso l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali cui partecipano tutti i servizi aziendali di riferimento. L'ufficio fa capo al direttore di distretto.

4. L'integrazione è riferita, in particolare, all'ambito istituzionale, professionale, sociale e sanitario, con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:

a) anziani;

b) persone con disabilità;

c) salute mentale;

d) dipendenze;

e) materno-infantile.

5. Con riferimento ai compiti e settori di intervento il distretto svolge le seguenti funzioni:

a) di committenza;

b) di produzione;

c) di integrazione.

6. La funzione di committenza del distretto consiste nella definizione, congiuntamente con il livello ospedaliero e degli enti locali, dei servizi necessari per rispondere ai bisogni dei cittadini utenti e viene svolta attraverso un processo programmatorio che prevede:

a) una fase di valutazione dei bisogni della popolazione di riferimento;

b) una fase di individuazione delle modalità di risposta in termini di offerta integrata dei servizi;

c) una fase attuativa di monitoraggio del livello di efficacia e di efficienza dei servizi;

d) una fase di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione, nonché di controllo quali-quantitativo degli erogatori interni ed esterni.

7. La funzione di produzione consiste nelle seguenti attività:

a) assistenza medica primaria, comprensiva della continuità assistenziale e implicante lo sviluppo dell'integrazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizio di continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, riabilitazione;

b) erogazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria, se delegate, in particolare nei settori materno-infantile, della disabilità, degli anziani fragili, delle dipendenze, della salute mentale, della non autosufficienza.

8. La funzione di integrazione del distretto viene espletata:

a) tra strutture sanitarie e servizi sociali dei Comuni;

b) nei settori operativo e organizzativo, con l'individuazione di obiettivi comuni, progettazioni, percorsi e processi;

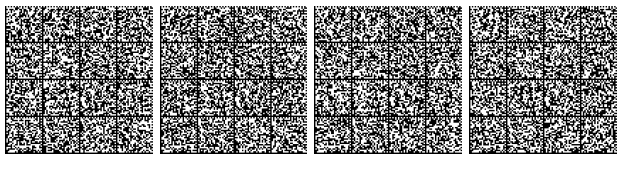
c) nel settore diagnostico-assistenziale e tra i diversi livelli di cura;

d) a livello logistico, con condivisione di spazi, sistemi di supporto, tecnologie e strumenti operativi;

e) nei sistemi informativi.

9. Allo scopo di garantire una maggiore uniformità di offerta agli assistiti e, nel contempo, conseguire una maggiore efficienza, il distretto coincide con uno o più ambiti dei Servizi sociali dei Comuni. L'articolazione dei distretti viene determinata tenendo conto di un bacino di utenza compreso tra 50.000 e 100.000 residenti, fermo restando che condizioni geomorfologiche o la bassa densità della popolazione possono consentire eventuali deroghe.

10. L'effettiva articolazione del territorio in distretti deve essere coincidente, multiplo o frazione del territorio di uno o più ambiti del Servizio sociale dei Comuni e deve comunque garantire una capillare organizzazione dei servizi sul territorio e la vicinanza ai bisogni del cittadino.



11. Il distretto è una struttura aziendale dotata di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. L'attività delle professioni sanitarie nel distretto è svolta in equipe multiprofessionale con la finalità di privilegiare la centralità della persona, nel rispetto dell'autonomia prevista dalla legge n. 251/2000 e dalla legge regionale n. 10/2007, in coordinamento con le altre professioni sanitarie.

12. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale, ai sensi dell'art. 3-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi distrettuali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell' art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. L'incarico può essere affidato anche a personale esterno alle aziende nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

13. Il direttore del distretto è responsabile dell'elaborazione del Programma delle attività territoriali di cui all'art. 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e rappresenta l'azienda, unitamente al coordinatore sociosanitario di cui all'art. 12, nel procedimento di elaborazione del Piano di zona di cui all'art. 24 della legge regionale n. 6/2006.

14. In ogni distretto sono assicurate almeno le seguenti funzioni organizzate con riferimento alle seguenti aree:

a) assistenza medica primaria, relativamente alla medicina convenzionata (medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dell'emergenza territoriale), alla pediatria convenzionata, alla specialistica ambulatoriale, alla riabilitazione ambulatoriale e protesica, alle cure palliative e terapia del dolore negli adulti e nell'età evolutiva;

b) assistenza domiciliare integrata, relativamente all'assistenza infermieristica domiciliare, all'assistenza riabilitativa domiciliare e all'assistenza programmata dei medici di medicina generale;

c) assistenza farmaceutica tramite le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, assistenza farmaceutica integrativa regionale, relativamente alla distribuzione di farmaci e di presidi sanitari, funzione di farmacia dei servizi, con particolare riferimento alla promozione della salute, anche mediante l'educazione della popolazione ai corretti stili di vita e la gestione attiva e integrata delle patologie croniche prevalenti. Le farmacie svolgono le attività previste dalla normativa sulla farmacia dei servizi. Il Servizio sanitario regionale può stipulare con i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private accordi convenzionali che provvedono alla identificazione e alla codifica dei servizi;

d) assistenza materno-infantile tramite l'area distrettuale materno-infantile e del consultorio familiare relativamente all'assistenza ostetrico-ginecologica, all'assistenza pediatrica, all'assistenza psicosociale ed educativa, alla tutela e al sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del ciclo di vita, agli interventi sociosanitari integrati;

e) neurologia dello sviluppo relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo e dei disturbi neurologici e neuropsicologici in età evolutiva, nonché salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza (0-17 anni) relativamente alla diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici dei bambini e degli adolescenti. Tali funzioni, integrate con l'area materno-infantile dei distretti e degli ospedali di riferimento, sono espressione della struttura operativa complessa aziendale multidisciplinare di neurologia dello sviluppo e salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, che garantisce la presa in carico nei diversi contesti distrettuale, sovra distrettuale e ospedaliero all'interno dell'organizzazione dipartimentale aziendale;

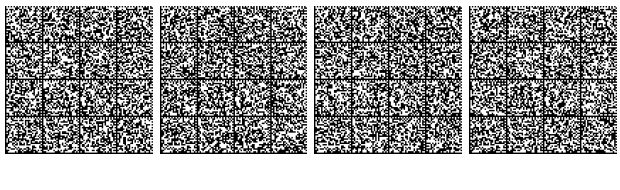
f) i dipartimenti aziendali o sovra aziendali per le dipendenze garantiscono la promozione e la tutela della salute in tema di dipendenza patologica nella popolazione di riferimento. Governano tale funzione mediante la gestione dei fattori produttivi. Sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile e sono organizzati in centri di costo e di responsabilità. I dipartimenti per le dipendenze assicurano ai cittadini gli interventi specialistici di competenza, a livello di assistenza distrettuale e sovra distrettuale, con prestazioni ambulatoriali, territoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali. L'integrazione delle funzioni con le altre strutture distrettuali nonché la sinergia con l'ospedale è assicurata dal distretto;

g) sanità penitenziaria, relativamente al coordinamento delle attività di prevenzione e alla diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai detenuti e internati;

h) strutture intermedie (strutture semiresidenziali e residenziali delle residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ospedale di comunità, moduli ad alta intensità assistenziale), relativamente all'assistenza sanitaria, all'assistenza tutelare, alla riabilitazione residenziale, ai moduli respiro, alle cure palliative residenziali, alla post acuzie, alle unità di assistenza protratta;

i) servizio di coordinamento della rete delle cure palliative, relativamente all'aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali, domiciliare e residenziale anche a valenza sovra distrettuale;

j) centro di salute mentale (articolazione complessa strutturata nel dipartimento di salute mentale), relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolta a persone con problemi di salute mentale, alla continuità assistenziale e terapeutica, agli interventi psicosociali, all'attività di inserimento lavorativo, all'accoglienza residenziale e semiresidenziale temporanea, dell'abitare assistito, alle attività per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, agli interventi sociosanitari integrati (unità di valutazione distrettuale);



k) coordinamento della rete per le persone adulte con disabilità per gli interventi diagnostico-terapeutico-riabilitativi nei diversi setting assistenziali, domiciliare, ambulatoriale e residenziale, garantendo inoltre la continuità dell'assistenza sanitaria nel passaggio tra l'età evolutiva e l'età adulta;

l) centrale unica operativa aziendale, con funzione di identificazione dei bisogni di salute e assistenziali e di integrazione tra i servizi distrettuali, di prevenzione, ospedalieri e i Servizi sociali dei Comuni, con lo scopo di assicurare la presa in carico e la continuità assistenziale della popolazione servita. La centrale operativa è attiva nell'arco delle ventiquattro ore e sette giorni su sette;

m) anziani, relativamente al coordinamento degli interventi e all'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie (screening sociosanitario, raccordo operativo, attuazione e verifica programmi assistenziali, formazione e informazione utenti e famiglie e care giver), con particolare riguardo a tutte le misure utili a ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero e all'istituzionalizzazione di lunga durata.

15. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è organo rappresentativo dei Comuni e svolge le funzioni previste dall'art. 20 della legge regionale n. 6/2006.

16. Almeno due volte all'anno è convocata un'assemblea aperta alle associazioni e alla cittadinanza per l'espressione di un parere consultivo sulle principali azioni del distretto e sui servizi.

Art. 20.

Organizzazione dell'assistenza medica primaria

1. L'assistenza medica primaria, a regime, è assicurata dai medici con rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale, è organizzativamente incardinata nel distretto sanitario, partecipando alle attività del medesimo tramite l'ufficio distrettuale per la medicina generale, e opera in stretto collegamento funzionale con i livelli assistenziali della prevenzione e ospedaliero. Le forme organizzative dell'assistenza medica primaria sono:

a) le aggregazioni funzionali territoriali (AFT);

b) la medicina di gruppo;

c) i centri di assistenza primaria che svolgono le funzioni delle unità complesse di cure primarie;

d) i presidi ospedalieri per la salute.

2. Durante la fase transitoria mantengono la loro operatività le forme associative finora operanti denominate medicina di gruppo e medicina in rete, che confluiscono progressivamente nelle nuove forme organizzative secondo appositi accordi.

3. Le AFT hanno lo scopo di coordinare la risposta appropriata ai bisogni assistenziali dei pazienti. Con le AFT si realizzano le condizioni per l'integrazione professionale delle attività dei medici e per il conseguimento degli obiettivi di assistenza. Ogni centro di assistenza primaria è funzionalmente collegato a una AFT della medicina generale e della pediatria. Le aziende individuano le AFT in relazione ai seguenti criteri:

a) riferimento al distretto;

b) popolazione assistita con un numero di abitanti compreso tra 20.000 e 30.000;

c) caratteristiche del territorio (urbano, rurale, montano).

4. La medicina di gruppo ha la finalità di ampliare l'orario di accesso all'attività ambulatoriale, di assicurare una migliore continuità assistenziale, di attuare iniziative di promozione della salute e di prevenzione, di perseguire l'integrazione assistenziale con l'ospedale e gli altri servizi coinvolti nei processi di cura e di attuare interventi di razionalizzazione della spesa, nonché di promuovere un miglioramento degli standard tecnici, al fine di garantire un facile accesso ai locali adibiti a sale d'aspetto e ambulatori, in particolare alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale. La medicina di gruppo si realizza gradualmente attraverso l'attivazione di una sede unica oppure attraverso il coordinamento degli orari di apertura dei singoli studi, in modo da garantire da otto a dodici ore giornaliere, determinate sulla base delle esigenze della popolazione, da integrarsi con la continuità assistenziale per una copertura di sette giorni su sette alla settimana, per l'effettuazione di visite ambulatoriali, di visite domiciliari, per gli accessi di assistenza programmata domiciliare e integrata, per la gestione del fascicolo sanitario elettronico e l'adozione di percorsi assistenziali personalizzati. La medicina di gruppo è costituita da almeno sei medici, salvo deroghe decise in considerazione di variabili organizzative e/o orogeografiche individuate in ogni Azienda per l'assistenza sanitaria dal comitato di azienda. Tale modello organizzativo può avvalersi, secondo la normativa vigente, delle prestazioni di collaboratori di studio e di personale infermieristico.

5. Il centro di assistenza primaria è costituito dall'aggregazione di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta, di medici di continuità assistenziale, di specialisti, di personale dipendente dei medici di medicina generale, e di altro personale proveniente sia dal distretto che dall'ospedale che operano nella stessa sede, preferibilmente nelle strutture distrettuali dell'azienda. Sulla base della programmazione regionale, può avere una sede unica o in alternativa una sede di riferimento collegata con altre sedi dislocate nel territorio del distretto. Il centro di assistenza primaria:

a) assicura l'erogazione delle prestazioni di assistenza primaria (di medicina generale, infermieristiche, ambulatoriali, domiciliari e specialistiche);

b) garantisce la continuità dell'assistenza, mediante l'uso della prescrizione dematerializzata nonché mediante l'utilizzo e l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico;

c) ha un bacino di utenza di norma compreso tra 20.000 e 30.000 abitanti;

d) ospita, oltre agli ambulatori medici, punti prelievo, diagnostica strumentale di primo livello, ambulatori specialistici, servizi di salute mentale, servizi distrettuali di prenotazione e amministrativi;

e) garantisce l'attività assistenziale nell'arco delle ventiquattro ore per tutti giorni della settimana, tramite il coordinamento delle varie figure professionali che lo compongono;

f) è centro di riferimento dell'assistenza domiciliare e di integrazione con i Servizi sociali dei Comuni.

6. Presso le strutture di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e l'ospedale Maggiore di Trieste sono garantite, oltre alle attività assicurate dai centri di assistenza primaria, le attività residenziali di assistenza primaria realizzate in residenze sanitarie assistenziali ovvero presso gli ospedali di comunità, organizzate come indicato all'art. 34.

7. Le forme organizzative della medicina generale sono proposte dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e approvate dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Con l'attivazione delle AFT le forme di partecipazione dei medici di medicina generale alla direzione del distretto sono assunte dai coordinatori delle AFT. Le modalità di individuazione dei coordinatori di AFT sono definite dall'accordo integrativo regionale.

Art. 21.

Assistenza domiciliare

1. La cronicità e la non autosufficienza hanno, quale modalità prioritaria di intervento sociosanitario, l'assistenza domiciliare.

2. L'assistenza domiciliare si poggia sulla valutazione multiprofessionale e multidisciplinare, sulla presa in carico della persona e sulla redazione di un piano assistenziale individuale. Comprende prestazioni professionali mediche, infermieristiche e riabilitative, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici per persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati. Il responsabile clinico dell'assistenza domiciliare è il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Il distretto assicura e coordina tramite propria articolazione organizzativa l'attuazione dei piani assistenziali.

3. L'assistenza domiciliare si basa:

a) sull'infermiere di famiglia e di comunità, che opera in collaborazione con il medico di famiglia, con il medico distrettuale e altre figure professionali;

b) sull'attività domiciliare riabilitativa;

c) sulla formazione e il sostegno organizzativo dei familiari;

d) sulla telemedicina, che costituisce uno strumento indispensabile per garantire la continuità informativa nonché il monitoraggio assistenziale domiciliare.

4. Le tipologie di assistenza domiciliare sono le seguenti:

a) cure domiciliari prestazionali, prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo programmato, comprese le visite programmate del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;

b) cure domiciliari integrate, con presa in carico dei problemi di salute complessivi;

c) cure domiciliari di elevata intensità e palliative per malati terminali, caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di elevata complessità, erogata da un'equipe in possesso di specifiche competenze, di cui fa parte il medico di medicina generale e il medico distrettuale;

d) assistenza domiciliare integrata con i servizi sociali.

Art. 22.

Dipartimento di salute mentale

1. Il dipartimento strutturale di salute mentale garantisce la promozione e la tutela della salute mentale e la presa in carico nella popolazione di riferimento a livello aziendale o sovra aziendale. Governa tale funzione mediante la gestione dei fattori produttivi. È dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

2. Le strutture organizzative complesse del dipartimento strutturale di salute mentale che afferiscono al livello di assistenza distrettuale sono i centri di salute mentale. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che trovano ubicazione nelle strutture ospedaliere deputate, costituiscono le articolazioni ospedaliere del dipartimento. L'integrazione delle funzioni con le altre strutture distrettuali, nonché la sinergia con l'ospedale, sono assicurate dal distretto.

3. Il dipartimento strutturale di salute mentale svolge le sue funzioni attraverso:

a) l'integrazione, a livello aziendale o interaziendale, delle discipline che si occupano della salute mentale della popolazione adulta e dell'anziano;

b) la predisposizione delle linee di indirizzo assistenziale per specifici programmi di intervento relativi ad aree critiche della popolazione, al fine di dare omogeneità ai percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei centri di salute mentale distrettualizzati;

c) la promozione di programmi atti a garantire l'offerta di appropriato e competente trattamento psicologico, anche presso i presidi ospedalieri, ai portatori di gravi patologie organiche e/o all'interno di programmi neuroriabilitativi;

d) la promozione di processi di inserimento, sociale, lavorativo, di sostegno abitativo e domiciliare, al fine di evitare l'istituzionalizzazione e il ricorso al ricovero;

e) il coordinamento delle attività di tutela della salute mentale rivolta ai detenuti e internati nell'istituto penitenziario di competenza territoriale e ai minori sottoposti a provvedimenti giudiziari;

f) la promozione delle azioni di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

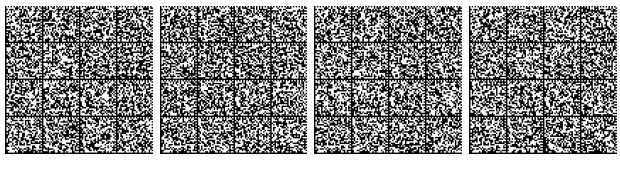
g) la promozione dell'integrazione tra il sanitario e il sociale, tra il pubblico e il privato sociale nonché l'associazionismo;

h) l'incentivazione delle iniziative orientate a contrastare la marginalità sociale e a promuovere l'inclusione sociale;

i) la promozione dei programmi di valorizzazione degli operatori e lo sviluppo delle competenze professionali;

j) il monitoraggio delle risposte ai bisogni di salute mentale;

k) la garanzia dei flussi informativi definiti a livello regionale e statale.



4. Il responsabile del dipartimento strutturale di salute mentale si raccorda, per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e pianificazione strategica, coordinamento e monitoraggio dei risultati raggiunti, con i responsabili del distretto e per quanto di competenza con i responsabili dei servizi di assistenza ospedaliera.

Art. 23.

Strutture intermedie

1. Le strutture intermedie costituiscono articolazioni operative del sistema sanitario dell'assistenza primaria integrate nella rete dei servizi distrettuali. Svolgono una funzione intermedia fra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e i servizi domiciliari e ambulatoriali, destinata alla presa in carico del paziente affetto prevalentemente da malattie croniche, che necessita di assistenza o monitoraggio continui al di fuori dell'ospedale, al fine di assicurare la continuità delle cure qualora non si sia verificato il completo recupero dell'autonomia o non vi siano le condizioni per il trattamento ambulatoriale o domiciliare. L'accesso alle strutture intermedie, al fine di una uniforme applicazione sul territorio regionale, avviene previa verifica dell'idoneità dell'intervento medesimo mediante strumenti di valutazione multiprofessionale e multidisciplinare.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario regionale operano le seguenti tipologie di strutture intermedie:

a) le residenze sanitarie assistenziali (RSA), destinate a fornire assistenza continuativa a elevato contenuto sanitario e a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti, a soggetti temporaneamente non autosufficienti, a soggetti affetti da disabilità di carattere fisico e psichico, esclusi i minori;

b) gli hospice, strutture della rete delle cure palliative deputate ad assicurare il livello di assistenza residenziale e a ciclo diurno, ossia l'insieme degli interventi sanitari, sociosanitari e assistenziali nelle cure palliative erogate ininterrottamente da equipe multidisciplinari;

c) le strutture di riabilitazione funzionale ai sensi dell' art. 26 della legge n. 833/1978, eroganti prestazioni finalizzate a prevenire, ritardare e ridurre le conseguenze di esiti disabilitanti, che richiedono, in riferimento ai bisogni clinico-funzionali e socio-assistenziali, una presa in carico multiprofessionale che si qualifica con la formulazione di un progetto abilitativo/riabilitativo individuale;

d) gli ospedali di comunità, per rispondere alla necessità di affrontare nel modo più appropriato ed efficace quei problemi di salute di solito risolvibili a domicilio ma che, per particolari pazienti, in condizioni di particolare fragilità sociale e sanitaria, richiedono l'assistenza in un ambiente sanitario protetto; la responsabilità clinica e la gestione complessiva del paziente spettano al medico di medicina generale.

3. Le strutture a più elevato livello assistenziale sono le speciali unità di assistenza protratta (SUAP) e i nuclei di residenze sanitarie assistenziali per pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti assistenziali intensivi, caratterizzate da standard qualificanti il servizio coerenti con i-bisogni assistenziali delle persone accolte.

4. L'integrazione e il coordinamento delle strutture intermedie viene attuata a livello distrettuale. L'unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'art. 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), dotata di competenze multiprofessionali e multidisciplinari, legge e condivide le esigenze dei cittadini con bisogni complessi sanitari e sociali e garantisce la tempestiva presa in carico e la risposta assistenziale terapeutica, riabilitativa più appropriata.

Art. 24.

Strutture e interventi a rilevanza sociosanitaria

1. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In particolare vengono garantite le prestazioni sanitarie di assistenza medica primaria, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per i disabili, per i minori, per le persone con disturbi della salute mentale e per le persone con dipendenze.

2. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione dei servizi e degli interventi attualmente erogati e determina:

a) gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie nonché il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per disabili, per i minori, per le persone con disturbi della salute mentale e per le persone con dipendenze;

b) gli indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), e successive modifiche.

Capo IV

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Sezione I

PRINCIPI DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

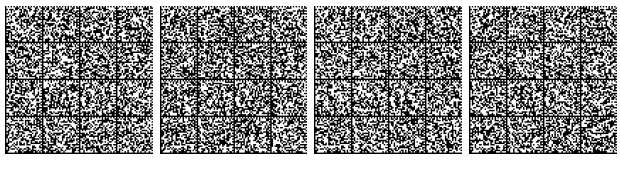
Art. 25.

Principi dell'assistenza ospedaliera

1. L'assistenza ospedaliera si basa sui seguenti principi, modalità e strumenti operativi:

a) sicurezza del paziente;

b) appropriatezza organizzativa;



c) alta qualificazione professionale ed efficacia dei trattamenti;

d) alto livello di appropriatezza clinico assistenziale dei trattamenti;

e) separazione organizzativa fra attività urgente e programmata;

f) concentrazione dell'urgenza in pochi centri adeguatamente strutturati;

g) efficienza nell'uso delle risorse professionali, strumentali e dei beni di consumo;

h) riferimento a standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi nazionali;

i) continuità assistenziale e delle cure.

Sezione II

PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

Art. 26.

Programmazione ospedaliera

1. Il Servizio sanitario regionale adotta, quale standard per la definizione del numero dei posti letto ospedalieri accreditati, il valore di 3 posti letto per mille abitanti per acuti, e di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione, di cui 0,3 nelle strutture ospedaliere e 0,4 nelle aree delle residenze intermedie, di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*. Tali valori sono raggiunti secondo la gradualità stabilita dagli atti regionali di pianificazione, garantendo la contestualità degli interventi di riduzione dei posti letto per acuti con l'implementazione delle aree di residenza intermedia.

2. I valori di cui al comma 1 sono comprensivi anche dei posti letto presso strutture private.

Sezione III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 27.

Tipologia di presidi ospedalieri

1. L'ospedale è la struttura operativa dell'ente deputata all'assistenza dei soggetti affetti da una patologia a insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, nonché alla gestione di attività programmabili richiedenti un setting tecnologicamente e organizzativamente complesso. L'ospedale risponde alla domanda tramite un modello organizzato in rete in base a tre livelli di complessità crescente.

2. Le tipologie dei presidi ospedalieri sono le seguenti:

a) presidi ospedalieri di base "spoke";

b) presidi ospedalieri "hub" di primo livello;

c) presidi ospedalieri "hub" di secondo livello;

d) presidi ospedalieri specializzati.

3. Per ogni presidio ospedaliero pubblico sono definiti, in attuazione della presente legge, per ciascuna funzione ospedaliera:

a) l'elenco delle funzioni assistenziali per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno-infantile, di riabilitazione;

b) il numero dei posti letto ordinari e di day hospital per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno-infantile, di riabilitazione;

c) il relativo modulo organizzativo inerente all'articolazione dirigenziale, con riferimento alla tipologia e alla quantità.

4. Per ogni presidio ospedaliero privato sono definiti, per ciascuna funzione ospedaliera, gli elementi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*.

5. Quanto previsto ai commi 3 e 4 viene definito con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 28.

La rete dei presidi ospedalieri

1. La rete ospedaliera regionale viene rideterminata facendo riferimento alla classificazione delle strutture ospedaliere di cui all'art. 27.

2. La rete regionale dei presidi ospedalieri pubblici è organizzata secondo il modello "hub and spoke" e si compone di quattro presidi ospedalieri "spoke", di tre presidi ospedalieri "hub" e di tre presidi ospedalieri specializzati.

3. I presidi ospedalieri di base "spoke", con bacino di utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti, sono i seguenti:

a) Gorizia e Monfalcone;

b) Latisana e Palmanova;

c) San Daniele del Friuli e Tolmezzo;

d) San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

4. I presidi ospedalieri "hub", di primo o secondo livello, con bacino di utenza maggiore di 300.000 abitanti, sono:

a) "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, presidio ospedaliero di primo livello;

b) "Santa Maria della Misericordia" di Udine, presidio ospedaliero di secondo livello;

c) "Cattinara e Maggiore" di Trieste, presidio ospedaliero di secondo livello.

5. I presidi ospedalieri specializzati sono i seguenti:

a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, specializzato nell'area materno-infantile;

b) Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" di Udine, specializzato nell'area della riabilitazione;

c) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, specializzato nell'area oncologica.

6. La rete ospedaliera pubblica è integrata con i posti letto delle case di cura private accreditate.

7. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati si integrano con la rete ospedaliera pubblica.

Art. 29.

Presidi ospedalieri di base

1. I presidi ospedalieri di base svolgono di norma le seguenti funzioni, articolate in unità operative di degenza: pronto soccorso e medicina d'urgenza con posti di osservazione breve e semi-intensivi, anestesia e rianimazione con posti intensivi che possono essere organizzati in area comune di emergenza, medicina interna, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, ginecologia e ostetricia con punto nascita, riabilitazione. I posti letto intensivi e semi-intensivi sono organizzati in un'area comune di degenza e sono gestiti dai medici dei reparti di pronto soccorso, medicina d'urgenza, cardiologia, anestesia e rianimazione sulla base delle problematiche cliniche specifiche del paziente accolto.

2. I presidi ospedalieri di base svolgono di norma le seguenti attività, articolate in servizi: oncologia, emodialisi, farmacia e, attivabili sulle ventiquattro ore, radiologia, cardiologia, gastroenterologia, laboratorio d'urgenza ed emoteca e garantiscono, tramite la telemedicina, le attività di laboratorio di analisi, di microbiologia, di medicina trasfusionale e di anatomia patologica.

Art. 30.

Presidi ospedalieri di primo livello

1. I presidi ospedalieri di primo livello sono strutture sede di dipartimento di emergenza urgenza e accettazione di primo livello e svolgono, oltre alle funzioni che caratterizzano i presidi ospedalieri di base, di norma, le seguenti ulteriori funzioni, articolate in unità operative di degenza: medicina d'urgenza, pediatria, cardiologia con unità coronarica ed emodinamica-elettrofisiologia, gastroenterologia, neurologia con "stroke-unit", oncologia, pneumologia, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, servizio di medicina trasfusionale, odontostomatologia/maxillo-facciale.

2. I presidi ospedalieri di primo livello svolgono, oltre alle attività che caratterizzano i presidi ospedalieri di base, di norma, le seguenti ulteriori attività, articolate in servizi: pronto soccorso con posti di osservazione temporanea o breve, anatomia patologica, laboratorio di analisi, microbiologia e virologia.

Art. 31.

Presidi ospedalieri di secondo livello

1. I presidi ospedalieri di secondo livello sono strutture sede di dipartimento di emergenza urgenza e accettazione di secondo livello e svolgono, di norma, oltre alle funzioni che caratterizzano i presidi ospedalieri di primo livello, le seguenti ulteriori funzioni: ematologia, neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, neonatologia, terapia intensiva pediatrica, radioterapia e neuroradiologia. Nella sede di Trieste le funzioni dell'area pediatrica sono assicurate dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo". Nella sede di Udine le funzioni dell'area riabilitativa sono assicurate dall'Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta".

Art. 32.

Criteri operativi e organizzativi

1. I presidi ospedalieri possono svolgere le funzioni in più sedi operative e con mandati differenziati per stabilimento ancorché integrati funzionalmente.

2. I presidi ospedalieri possono svolgere anche funzioni caratterizzanti, di norma, i presidi ospedalieri di più elevato livello. Tali funzioni sono confermate dove già attivate alla data di entrata in vigore della presente legge e possono essere mantenute laddove la pianificazione sanitaria ne individui esigenze, requisiti e adeguato bacino di utenza.

3. Non vengono attivate le funzioni dei presidi ospedalieri svolte, nel medesimo bacino di utenza, dai presidi ospedalieri specializzati.

4. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, per la specialità di afferenza, svolgono funzione unica di riferimento per i presidi ospedalieri di primo e secondo livello nell'area territoriale di riferimento, coordinandosi con le aziende di cui all'art. 4, comma 2, al fine di garantire il miglior servizio pubblico di tutela della salute e l'alta specializzazione delle cure, lo sviluppo delle conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, secondo modalità coerenti con il raggiungimento della sostenibilità economica del sistema sanitario regionale.

5. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati svolgono attività specialistica coordinandosi con gli altri enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 33.

Case di cura private e poliambulatori privati accreditati

1. Le case di cura private e i poliambulatori privati accreditati svolgono funzioni complementari o integrative del Servizio sanitario regionale, relativamente al territorio di appartenenza o all'intero territorio regionale, secondo i fabbisogni del Servizio sanitario regionale medesimo e in base a specifici accordi contrattuali di cui all'art. 50.

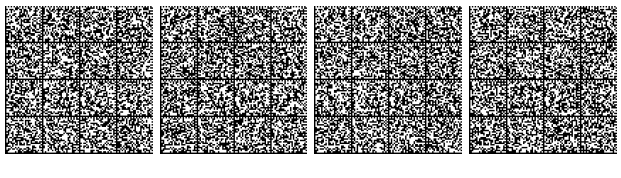
2. I posti letto delle case di cura private accreditate concorrono alla dotazione complessiva dei posti letto del territorio di appartenenza.

3. Le funzioni assistenziali delle case di cura private accreditate sono definite ai sensi dell'art. 27, comma 4.

Art. 34.

Riconversione di strutture ospedaliere

1. I presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago e Sacile, nonché parte del presidio ospedaliero "Maggiore" di Trieste, sono riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie. Tali presidi si rapportano, per l'erogazione dell'attività, con l'ospedale di riferimento e supportano, se necessario, le attività del medesimo.



2. Le strutture di cui al comma 1 sono denominate "Presidi ospedalieri per la salute".

3. Presso le strutture di cui al comma 1 sono mantenuti, sotto la responsabilità organizzativa distrettuale, come specificato all'art. 20, comma 6, tutti i servizi ambulatoriali presenti, comprese la dialisi e la radiologia tradizionale; inoltre viene assicurata la presenza di un punto di primo intervento sulle dodici/ventiquattro ore e la postazione di un mezzo di soccorso sulle ventiquattro ore.

4. Presso le strutture di cui al comma 1, oltre ai servizi distrettuali già attivi, devono essere gradualmente realizzate in collaborazione con l'ospedale di riferimento tutte le forme avanzate di assistenza primaria e di gestione della cronicità, di riabilitazione, nonché la residenzialità, in particolare riabilitativa e di lungo termine, compresi gli ospedali di comunità; tali strutture diventano anche luoghi di integrazione sociosanitaria con spazi destinati alle associazioni dei malati.

Art. 35.

Modello organizzativo del presidio ospedaliero

1. L'organizzazione dei presidi ospedalieri è realizzata mediante la collaborazione in equipe multiprofessionali con la finalità di privilegiare la centralità del paziente nel rispetto e nella valorizzazione delle competenze e responsabilità delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie.

2. L'attività clinico assistenziale è organizzata in strutture operative complesse o semplici, dove prestano servizio medici appartenenti a una determinata disciplina, altri dirigenti e operatori sanitari, organizzate in dipartimenti strutturali e funzionali. I dipartimenti hanno lo scopo di condividere le competenze per organizzare percorsi clinico assistenziali secondo criteri di evidenza clinica.

3. L'attività delle professioni sanitarie è organizzata in aree assistenziali o tecnico sanitarie, di norma raggruppate in piastre, composte da professionisti delle professioni sanitarie e da altri operatori dell'assistenza, ed è caratterizzata dalle professioni infermieristica, tecnico sanitaria e tecnica della riabilitazione. Le aree assistenziali o tecnico assistenziali hanno anche lo scopo di condividere risorse professionali, posti letto, ambulatori, beni di consumo e tecnologie. Esse sono svolte in autonomia gestionale. Le direzioni generali delle aziende individuano all'interno dei presidi ospedalieri le aree d'intervento e le strutture in cui applicare con gradualità il modello operativo sopracitato.

4. Costituiscono specifiche indicazioni organizzative e requisiti di qualità dei presidi ospedalieri:

a) il coinvolgimento della famiglia nel percorso assistenziale;

b) il rispetto dei diritti del paziente;

c) la sicurezza del paziente;

d) la continuità dell'assistenza con dimissioni protette e programmate;

e) l'organizzazione dell'assistenza per intensità di cure secondo le modalità previste dal comma 3;

f) l'utilizzo flessibile dei posti letto ordinari e di day hospital;

g) week surgery;

h) day service;

i) l'utilizzo condiviso degli ambulatori;

j) l'utilizzo condiviso delle sale operatorie, allocate in uno o più blocchi operatori in base alle dimensioni del presidio ospedaliero, e il loro pieno utilizzo nell'arco della settimana;

k) il funzionamento dei servizi diagnostici e delle grandi attrezzature diagnostiche e terapeutiche su doppio turno per almeno sei giorni la settimana;

l) la centralizzazione della gestione delle risorse che assicurano l'assistenza;

m) l'informatizzazione della documentazione sanitaria;

n) la gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comprese quelle di libera professione;

o) l'accreditamento internazionale volontario.

Art. 36.

Gestione economico-finanziaria dei presidi ospedalieri

1. I presidi ospedalieri sono dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte del direttore generale, di uno specifico budget.

2. Il direttore generale individua il responsabile di budget del presidio ospedaliero che risponde dei risultati affidati.

TITOLO V
PIANIFICAZIONE E ORGANISMI REGIONALI

Capo I
PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 37.

Pianificazione regionale

1. Fermo restando quanto previsto al Capo III della legge regionale n. 23/2004, i piani settoriali regionali, nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità economica, definiscono l'organizzazione e la distribuzione delle strutture e dei servizi sanitari con riferimento a determinate funzioni con il fine di assicurare equità di accesso e omogeneità di trattamento a tutta la popolazione.

2. I piani regionali di cui al comma 1 vengono emanati nei seguenti settori:

a) prevenzione;

b) assistenza primaria;

c) dipendenze;

d) emergenza-urgenza;

e) materno-infantile;

f) riabilitazione;

g) salute mentale;

h) sangue;

i) cronicità;

j) eventuali altri individuati dalla Giunta regionale.

3. I piani regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere; essi mantengono efficacia fino all'approvazione del piano successivo.

Art. 38.

Rete dell'emergenza-urgenza

1. La riorganizzazione della rete di offerta dei servizi sanitari e sociosanitari richiede un efficace sistema dell'emergenza-urgenza garantito attraverso la centrale operativa 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera.

2. Il piano dell'emergenza-urgenza di cui all'art. 37 ridefinisce ruoli e compiti della centrale operativa e della rete territoriale di soccorso, ivi compresi le postazioni territoriali, l'elisoccorso sanitario, le elisuperfici a servizio delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e i punti di primo intervento, nonché la rete ospedaliera dell'emergenza.

Capo II

ORGANISMI REGIONALI

Art. 39.

Reti di patologia

1. Le reti di patologia sono reti professionali che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività distrettuale e/o integrano le diverse attività territoriali distrettuali, sovra distrettuali o sovra aziendali, con l'obiettivo di assicurare la continuità assistenziale e definire modalità di presa in carico e trattamento dei pazienti su tutto il territorio regionale, facendo partecipare attivamente anche i rappresentanti di cittadini o pazienti, per favorire una umanizzazione dei percorsi dell'assistenza e una modalità organizzativa dei servizi coerente con i loro bisogni di assistenza.

2. Le reti di patologia assicurano il costante confronto tra i professionisti che operano nel Servizio sanitario regionale e svolgono i seguenti compiti:

a) definiscono le modalità di trattamento appropriate per le diverse tipologie di casistica, secondo le migliori evidenze scientifiche;

b) facilitano la diffusione delle competenze anche attraverso iniziative di formazione;

c) partecipano alle iniziative di valutazione delle tecnologie d'interesse;

d) assicurano la continuità assistenziale tramite raccordi professionali fra le strutture presenti nel territorio della regione;

e) implementano strumenti informativi comuni per consentire il lavoro in rete delle strutture regionali;

f) assicurano i flussi informativi regionali e nazionali;

g) monitorano la sostenibilità professionale delle strutture regionali per determinate attività;

h) valutano, anche attraverso azioni di benchmark, i livelli di qualità erogati dalle strutture regionali, compresi gli esiti previsti dal programma nazionale;

i) valutano, anche attraverso azioni di benchmark, la congruità dei costi sostenuti dalle singole strutture regionali, in rapporto all'attività espletata.

3. Le principali reti di patologia sono le seguenti:

a) emergenze cardiologiche;

b) ictus ed emorragia cerebrale;

c) trauma;

d) bronco-pneumopatia cronico ostruttiva;

e) cure palliative e terapia del dolore;

f) demenze;

g) diabete e nutrizione clinica;

h) insufficienze d'organo e trapianti;

i) malattia oncologica;

j) malattia reumatica;

k) malattie rare e patologie connatali o ad esordio in età evolutiva che determinano disabilità persistente;

l) esordi psichiatrici e disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva ed età adulta;

m) comorbilità tra disturbi psichiatrici e dipendenze;

n) stati vegetativi e di minima coscienza;

o) altre di interesse epidemiologico-organizzativo.

4. L'organizzazione delle reti di patologia viene definita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40.

Attività del personale sanitario

1. In considerazione dell'evoluzione tecnologica, delle conoscenze del personale e delle nuove modalità erogative dei servizi, anche in conseguenza dei percorsi formativi del personale delle professioni sanitarie, è necessario adeguare al nuovo contesto assistenziale le attività operative, svolte dai medici e dalle professioni sanitarie secondo criteri dettati della evidence based medicine e dalle linee guida internazionali, nel rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza, nonché della normativa vigente.

2. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sono costituiti dei gruppi di lavoro composti da dirigenti medici e/o sanitari delle discipline specialistiche e personale delle professioni sanitarie, con il compito di procedere alla disamina degli specifici settori di attività all'interno dei percorsi clinico assistenziali per le diverse patologie.



3. La Regione promuove iniziative formative, anche con l'apporto dell'Università, per la definizione dei nuovi settori di attività professionale e la formazione continua delle diverse professioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 41.

Centri di riferimento e di specializzazione regionale

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate, sulla base di criteri predeterminati, strutture funzionali al Servizio sanitario regionale cui viene affidato il compito di:

a) riferimento clinico;

b) supporto alla programmazione regionale;

c) supporto nell'elaborazione di linee guida o di percorsi assistenziali;

d) osservatorio regionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 svolgono i relativi compiti nell'ambito delle attività cui sono istituzionalmente e funzionalmente preposti, senza la corresponsione di compensi o maggiorazioni retributive.

3. La deliberazione di cui al comma 1 determina anche la durata dei compiti assegnati.

Capo III

PRINCIPI GESTIONALI

Art. 42.

Modalità gestionali

1. Nella gestione del Servizio sanitario regionale si devono perseguire principi e metodi di efficacia ed efficienza, ricorrendo a:

a) strumenti operativi che consentano le misurazioni di alti livelli di assistenza, sia dal punto di vista qualitativo che di esito assistenziale;

b) metodi e strumenti operativi che perseguano un uso efficiente delle risorse, riducendo gli sprechi, adottando metodologie di analisi dei costi e analisi delle organizzazioni;

c) indicatori appropriati per valutare la bontà delle relazioni intra aziendali anche ai fini della valutazione dei direttori generali.

2. La Regione sostiene specifiche iniziative di formazione permanente per il personale del Servizio sanitario regionale al fine di promuovere le nuove modalità e approcci gestionali.

Art. 43.

Informatizzazione del Servizio sanitario regionale

1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sviluppa e realizza il programma di informatizzazione completa del Servizio sanitario regionale, anche attraverso la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), riguardante tutte le attività sanitarie e sociosanitarie, quale strumento indispensabile per perseguire:

a) l'elevata sicurezza dell'assistenza, fornendo ai professionisti le necessarie informazioni in ogni momento per percorso assistenziale;

b) l'uniformità qualitativa dei servizi, garantendo l'integrazione dei processi assistenziali e socio-assistenziali;

c) la riduzione dei costi gestionali, favorendo la concentrazione e l'uniformità organizzativa;

d) la trasparenza, favorendo il cittadino nell'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Art. 44.

Comunicazione al cittadino

1. La Regione attua una apposita operatività per promuovere e sostenere la comunicazione al cittadino sulla propria salute:

a) informando il cittadino, tramite la messa a disposizione di dati e di altri supporti informativi;

b) coinvolgendo il cittadino con accesso ai suoi dati FSE, alle modalità amministrative per curarsi, riducendo il ricorso inutile agli uffici;

c) dando autonomia al cittadino di comunicare con i servizi ed erogatori pubblici e privati;

d) diventando partner con i servizi e l'assistenza, partecipando alla cogestione della malattia utilizzando gli stessi dati e formati del personale sanitario;

e) supportando la comunità fornendo le informazioni dell'assistenza erogata, centrata sul paziente a domicilio, mettendo a disposizione una struttura operativa e strumenti tecnologici per comunicare e gestire il paziente a domicilio.

2. Nel rispetto dei principi e del disposto della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge n. 38/2001, nonché della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), della legge regionale 18 dicembre 2007 n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), di tutela e valorizzazione delle comunità linguistiche e nazionali, la Regione promuove le attività di cui al comma 1 anche nelle lingue minoritarie ufficialmente riconosciute.

3. La Regione attua quanto disposto dal presente articolo con gli strumenti di cui all'art. 43.

Art. 45.

Formazione del personale

1. La Regione riconosce e promuove la formazione permanente del personale quale strumento fondamentale per mantenere elevati e crescenti i livelli di qualità nella erogazione di prestazione dei servizi sanitari e sociosanitari a tutela della salute pubblica.

2. La Regione direttamente o tramite gli enti del Servizio sanitario regionale e l'Università promuove e sostiene iniziative formative per accompagnare la realizzazione della presente legge, per sostenere programmi di umanizzazione delle cure, per valorizzare e qualificare le competenze manageriali della dirigenza sanitaria, amministrativa e professionale, per sostenere e favorire lo sviluppo dei quadri intermedi.

3. La Regione sostiene l'attività di formazione dei medici di medicina generale per il corso triennale di formazione specifica e quella dei farmacisti operanti nelle farmacie convenzionate del territorio, inerente alle attività della farmacia dei servizi.

4. La Regione promuove lo sviluppo dei rapporti con le farmacie convenzionate, sviluppando con esse azioni integrate e affidando compiti di servizio. Nell'ambito degli accordi di convenzione con le farmacie possono essere previsti momenti formativi dei farmacisti operanti nelle farmacie convenzionate del territorio.

Art. 46.

Valorizzazione delle professioni sanitarie

1. La Regione, in attuazione della normativa vigente, promuove a livello locale e regionale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la valorizzazione, lo sviluppo e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di cambiamento in atto dell'assetto sanitario regionale, all'integrazione e continuità sociosanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro.

2. A livello locale, in ogni Azienda per l'assistenza sanitaria e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, sono istituiti i servizi delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e alla legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 47.

Benchmarking

1. L'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è delegato ad attuare un sistema di benchmarking nei confronti del personale di comparto, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e dirigenza medica e veterinaria di tutte le professioni sanitarie e non, al fine di rendere omogeneo il numero degli operatori dedicati ai medesimi servizi sul territorio regionale.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

Capo I

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

Art. 48.

Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie

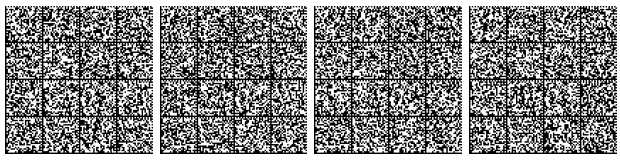
1. In attuazione dell'art. 8-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche, nonché dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura;

b) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività.

2. L'autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie necessitano di preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e delle strutture di cui all'art. 24, comma 2, lettera *a)*, il parere sul fabbisogno è vincolante. L'autorizzazione per la realizzazione delle strutture è rilasciata dal Comune. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti con il regolamento di cui al comma 1. Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui agli articoli 49 e 50.

3. Quanto disposto ai commi 1 e 2 si applica alla costruzione di nuove strutture e a qualsiasi intervento sulle strutture esistenti, ivi compreso il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa. Quanto disposto al comma 2 viene applicato anche per le strutture il cui procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è avviato o concluso entro la data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 ottobre 2014 sulla base della previgente normativa.



Art. 49.

Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie

1. In attuazione dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;

b) la procedura per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale.

2. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie è rilasciato dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, subordinatamente alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa.

Art. 50.

Accordi contrattuali

1. Gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.

2. Con apposite deliberazioni la Giunta regionale stabilisce le procedure attuative di cui al comma 1.

3. I rapporti economici con gli erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite repertori prestazionali o nomenclatori tariffari per singola prestazione o, in alternativa, per specifici percorsi assistenziali omnicomprensivi. Le strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalità connessa con l'intensità assistenziale dell'ospite tenendo anche conto della situazione reddituale.

4. I documenti di cui al comma 3 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 51.

Controlli sulle prestazioni erogate

1. Ai fini della appropriatezza e della qualità delle prestazioni la Giunta regionale adotta con deliberazione i criteri e le modalità di controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate sia dalle strutture pubbliche che dalle strutture private di cui all'art. 50.

Art. 52.

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione della normativa vigente in materia di esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria trovano applicazione, per la parte compatibile con le disposizioni di cui al presente Capo, gli articoli 4-*bis* e 4-*ter* della legge regionale n. 8/2001.

TITOLO VII

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 53.

Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale

1. La quantificazione delle risorse da destinare agli enti del Servizio sanitario regionale è effettuata in coerenza con le risorse finanziarie programmate dalla Regione nel rispetto dei parametri fissati dallo Stato per i livelli essenziali di assistenza. La quantificazione delle risorse viene effettuata, anno per anno, con gli atti di pianificazione e programmazione, secondo il principio della gradualità.

2. La ripartizione delle risorse agli enti in parte corrente viene effettuata sulla base di criteri standard per livello essenziale di assistenza, tenendo conto della popolazione degli ambiti territoriali di riferimento, corretta per età, indice di morbosità, esito assistenziale e indice di dipendenza socio-assistenziale e, per l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, in coerenza con i costi relativi alle funzioni allo stesso affidate.

3. Gli enti possono essere ulteriormente finanziati per specifiche funzioni assistenziali individuate dalla programmazione nonché per specifici obiettivi o progetti.

4. La Regione finanzia gli investimenti in conto capitale per le strutture sanitarie e sociosanitarie.

Art. 54.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono posti a carico del fondo sanitario regionale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

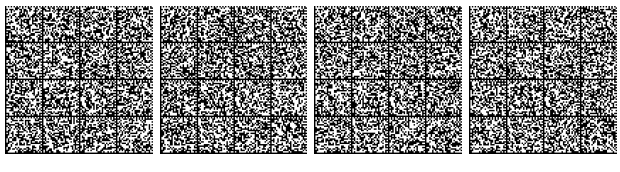
Capo I

NORME FINALI

Art. 55.

Norme transitorie

1. Tenuto conto del nuovo assetto istituzionale previsto dal Titolo II, in prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 49/1996, i termini per l'adozione del programma annuale e del bilancio preventivo degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015 sono prorogati al 31 marzo.



2. Per il periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2015, per l'espletamento delle funzioni amministrative e contabili, ivi compresa la gestione del personale, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi si avvale a titolo gratuito dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.

Art. 56.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con quanto previsto dalla presente legge e, in particolare:

a) la legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

b) l'art. 124 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale n. 41/1993);

c) la legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);

d) l'art. 69 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (modificativo della legge regionale n. 12/1994);

e) l'art. 10 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (modificativo della legge regionale n. 12/1994);

f) l'art. 56 della legge regionale n. 49/1996 (modificativo della legge regionale n. 12/1994);

g) gli articoli 6 e 17 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (modificativi della legge regionale n. 12/1994);

h) il comma 1 dell'art. 131 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale n. 12/1994);

i) il comma 1 dell'art. 5 e i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2004 (modificativi della legge regionale n. 12/1994);

j) l'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (modificativo della legge regionale n. 12/1994);

k) la lettera *b)* del comma 17 dell'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (modificativa della legge regionale n. 12/1994);

l) l'art. 262 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativo della legge regionale n. 12/1994);

m) il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2013 (modificativo della legge regionale n. 12/1994);

n) la legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione della rete ospedaliera regionale);

o) l'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (modificativo della legge regionale n. 13/1995);

p) gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 8/2001;

q) la lettera *d)* del comma 13 dell'art. 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativa della legge regionale n. 8/2001);

r) il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2004 (modificativo della legge regionale n. 8/2001).

2. Le abrogazioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *o)*, decorrono dal 1° gennaio 2015.

Art. 57.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano il decreto legislativo n. 502/1992, il decreto legislativo n. 517/1999, nonché le altre norme statali e regionali vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 ottobre 2014

SERRACCHIANI

14R00462

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2014, n. **55**.

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013. n. 39.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità dell'intervento

Art. 2 - Individuazione degli incarichi

Art. 3 - Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi

Art. 4 - Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell'interdizione del soggetto

Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti

Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

Art. 7 - Norma transitoria

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *z)*, dello Statuto;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Considerato quanto segue:

1. Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, all'art. 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

2. Il medesimo decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni;

3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo;

4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50. della legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Art. 2.

Individuazione degli incarichi

1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché quelli dei commissari che sostituiscono in tutte le loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 3.

Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi

1. L'atto di conferimento dell'incarico è nullo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione abbia conferito un incarico in presenza di dichiarazione attestante una causa di inconferibilità.

2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso art. 20, decreto legislativo n. 39/2013. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.

Art. 4.

Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell'interdizione del soggetto

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013. ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale dichiara altresì la nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e delle società in house regionali.

Art. 5.

Individuazione degli organi sostituiti e sostituti

1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;

b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;

c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;

d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 39/2013, sono sostituiti secondo



le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Art. 6.

Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'art. 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2014

ROSSI

14R00441

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2014, n. **56**.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013. n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà. per la coesione e per il contrasto al disagio sociale). in materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013

Art. 2 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/2013

Art. 3 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 45/2013

Art. 4 - Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 45/2013

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

Considerato quanto segue:

1. La modifica, nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, intende attivare uno strumento di sostegno finanziario che sia in grado di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea per contrastare il rischio di povertà e di esclusione sociale;

2. È pertanto opportuno ampliare la categoria dei beneficiari della misura «Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà» prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 45/2013, in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA individuale che vivono in situazione di temporanea difficoltà economica;

3. L'interesse iniziale per la misura microcredito prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 45/2013, e la forte attesa sono stati parzialmente frenati dalle disposizioni di prima applicazione previste dall'art. 11, comma 2, della stessa legge regionale n. 45/2013, nell'attesa dell'entrata in vigore del cosiddetto «ISEE corrente» che ad oggi non è ancora applicabile. Pertanto è opportuno modificare alcuni elementi di rigidità che nel tempo hanno reso poco utilizzabile il ricorso alla misura: a tal fine è introdotto il riferimento per tutti i beneficiari della misura al valore dell'ISEF di euro 36.151.98;

4. È opportuno prevedere un meccanismo che garantisca al legislatore una rendicontazione periodica dei risultati e delle criticità emerse in sede di attuazione delle misure attivate;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013

1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), è sostituito dal seguente:

«5. Appare altresì necessario agevolare l'erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale o in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali se lavoratori dipendenti, oppure in temporanea assenza di commesse o di compensi se lavoratori autonomi titolari di partita IVA;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 45/2013

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tal fine:

a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;

b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:

1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;

2) non essere imprenditori;

3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell'anno in corso.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 45/2013

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 45/2013 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 45/2013

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 45/2013 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Successivamente la Giunta regionale invia, con cadenza annuale, alle commissioni competenti per materia una relazione in cui sono evidenziati per ogni misura attivata i principali risultati e le criticità emerse in sede di attuazione.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2014

ROSSI

14R00442

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. **36**.

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 40 ordinario dell'8 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 7/2014

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)), le parole «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2014, le parole «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».

Art. 2.

Integrazione alla legge regionale n. 96/1996

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia). — 1. Nel caso di sgombero coattivo di stabili, occupati da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, gli originari assegnatari, in possesso dei requisiti per la permanenza, possono ottenere, con priorità sui richiedenti collocati nelle graduatorie in atto anche

definitive e, ove necessario, secondo l'anzianità delle assegnazioni originarie, tra loro, o la riassegnazione di nuovi alloggi ricostruiti o recuperati, o l'assegnazione di altri alloggi disponibili, purché assoggettati, in entrambi i casi, allo stesso regime di quelli originariamente assegnati.

2. Ove i nuovi alloggi siano ricostruiti o recuperati in regime diverso rispetto a quello degli alloggi originariamente assegnati, la possibilità di riottenerne la riassegnazione, con le priorità e le modalità di cui al comma 1, è riconosciuta a condizione che siano accettati il diverso regime e le diverse condizioni contrattuali, anche se più onerose, derivanti dalle normative o dalle fonti di finanziamento in forza delle quali gli interventi di ricostruzione o di recupero sono stati realizzati.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 settembre 2014

D'ALFONSO

14R00435

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-048) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 3,00

